



Dalla prassi alla norma. Origini e sviluppi del riconoscimento dello Studio bolognese

Rolando Dondarini

Abstract:

Nel lungo processo di formazione dell'Università di Bologna uno dei fenomeni più rilevanti che ne fu ad un tempo causa e sintomo fu la progressiva definizione di quadri normativi di riferimento. Da premesse e origini indotte da sporadiche iniziative personali non soggette a regole precostituite, si giunse ad allargare e a formalizzare l'accesso, la frequenza e il riconoscimento degli studi con una parabola evolutiva in cui norme interne, poi leggi e infine statuti - sia comunali sia delle comunità degli scolari - ebbero un ruolo determinante, portando ad un sistema sempre più articolato e complesso di atti legislativi e di ordinamenti che dal XII secolo conformarono le comunità universitarie. A delinearli concorsero spinte e autorità locali e centrali spesso in contrasto tra loro e con provvedimenti presi quasi sempre a scapito dell'originaria autonomia delle comunità degli scolari, che tuttavia ne trassero crescenti garanzie per il riconoscimento per i loro *curricula studiorum*.

In the long evolution process of the University of Bologna one of the most important phenomena that was at the same time cause and symptom was the progressive definition of reference laws and rules. From premises and origins induced by sporadic personal initiatives not subject to pre-established rules, it was possible to widen and formalize access, frequency and recognition of studies with a parable in which internal rules, then laws and finally statutes - both municipal and of the universities' communities - played a decisive role, leading to an increasingly complex system of legislative acts and regulations which, since the 12th century, shaped the university communities. Local and central authorities often conflicted with each other with measures taken almost always to the detriment of the original autonomy of the students, who nevertheless gained increasing guarantees for the recognition of their *curricula studiorum*.

ISSN 2533-2325

doi: <https://doi.org/10.6092/issn.2533-2325/8723>

**DALLA PRASSI ALLA NORMA
ORIGINI E SVILUPPI DEL RICONOSCIMENTO DELLO
STUDIO BOLOGNESE**

ROLANDO DONDARINI

Le attività che precedettero e generarono la formazione dello Studio di Bologna rimangono ancora poco note, anche se si è concordi nel ritenere che la sua istituzione non scaturì da un atto di fondazione ma dal progressivo diffondersi della fama e del richiamo di esperti che mettevano a profitto le loro competenze nell'interpretazione delle fonti del diritto romano in lezioni rivolte a piccoli gruppi di scolari che ne avevano richiesto la guida¹. Persistendo la carenza di fonti in merito, la letteratura degli ultimi decenni si è per lo più impegnata a vagliare ipotesi interpretative che comunque sono valse a rilevare alcune insidie e remore pregiudiziali che hanno ostacolato la comprensione delle vicende relative².

¹ Richiamando argomenti su cui si sono cimentate generazioni di studiosi e senza poter scendere nel dettaglio delle loro analisi e delle loro divergenze, si deve ancora ricordare come non si disponga di notizie sufficienti a far luce sulla genesi dello Studio di Bologna tanto che su molti aspetti ci si deve affidare ad ipotesi non sostenute da riprove e a volte frutto di ardite congetture. Tra le poche testimonianze disponibili, quelle contenute nelle glosse di Odofredo scritte intorno alla metà del XIII secolo. Odofredo Denari, scolaro di Jacopo Baldovini, fu studente nel 1226, poi probabilmente dottore dopo il 1228 e in seguito svolse importanti incarichi di consulente e di diplomatico in diverse città italiane. Una traduzione dei passi più significativi è stata proposta in C. DOLCINI, *Pepo, Irnerio, Graziano. Alle origini dello Studium di Bologna*, in *L'università a Bologna. Personaggi, momenti e luoghi dalle origini al XVI secolo*, a cura di O. Capitani, Bologna 1987, pp. 17 - 27, pp. 17 - 18. Ancora controverse sono le interpretazioni sulla presenza di scuole di arti liberali, vescovili e notarili. È tuttavia possibile risalire con buona attendibilità alle premesse generali e alle condizioni particolari che permisero e favorirono tale genesi. Vedi qui oltre.

² In particolare per quanto riguarda il ruolo della Chiesa i contributi di Lorenzo Paolini: L. PAOLINI, *La laurea medievale*, in *L'Università a Bologna ...*, cit., pp. 133 - 155; ID., *La figura dell'Arcidiacono nei rapporti tra lo Studio e la città*, in *Cultura universitaria e pubblici poteri a Bologna dal XII al XV secolo*, Atti del Convegno (Bologna 20-21 maggio 1988), a cura di O. Capitani, Istituto per la Storia di Bologna, Bologna 1990, pp. 31- 71; ID., *L'Arcidiacono*

Un angolo visuale che, per quanto molto parziale, può contribuire a ricostruzioni meno soggette a tali insidie è quello che fa riferimento alle norme e ai provvedimenti che accompagnarono lo sviluppo dei primi secoli³.

Affinché potesse sorgere un'istituzione accreditata della capacità non solo di impartire specifiche conoscenze, ma anche di verificarne l'acquisizione e di sancirla pubblicamente, fu necessario che il relativo processo di genesi, sviluppo e consolidamento fosse accompagnato da una serie di riconoscimenti insiti dapprima nella prassi stessa delle prime aggregazioni di studio poi in promulgazioni ufficiali e pubbliche. In sintesi alla sua formazione contribuì una pluralità di fattori e di soggetti di diversa natura che, a partire da attività a carattere spontaneo e privato, portarono a modalità convenute e formali di identificazione e di certificazione dei *curricula studiorum*. Se all'origine di quel processo vi furono le iniziative autonome di scolari e maestri, furono poi molteplici le parti che vi concorsero: oltre alle autorità di riferimento del tempo - imperatori, pontefici, vescovi, organi comunali - anche le numerose componenti cittadine interessate alla presenza degli studenti⁴.

della Chiesa bolognese e i collegi dei dottori dello Studio, in *Domus Episcopi. Il palazzo Arcivescovile di Bologna*, a cura di R. Terra, Bologna 2002, pp. 259 - 266; ID., *La Chiesa di Bologna e lo Studio nella prima metà del Duecento*, in *L'origine dell'Ordine dei Predicatori e l'Università di Bologna*, a cura di G. Bertuzzi, Edizione Studio Domenicano, Bologna 2006, pp. 23 - 42, p. 23.

³Si tratta di una visuale già sperimentata qualche anno fa di cui questo contributo costituisce un'ulteriore messa a punto: R. DONDARINI, *Provvedimenti e aspetti normativi nella costituzione dello Studio bolognese*, in *Gli statuti universitari: tradizione dei testi e valenze politiche*, Atti del Convegno Internazionale di studi, (Messina - Milazzo 13 - 18 aprile 2004) a cura di A. Romano, Clueb, Bologna 2007, (Studi, n. 8 del Centro interuniversitario per la storia delle università italiane), pp. 60 - 80.

⁴ Nella ricchissima bibliografia sulle vicende di origine e sviluppo dello *Studium* bolognese sono da ricordare almeno quelle opere che per ampiezza di riferimenti mantengono anche un valore di approccio e ricognizione sui diversi temi: G. ZACCAGNINI, *La vita privata dei maestri e degli scolari dello Studio di Bologna nei secoli XIII e XIV*, Genève 1926; A. SORBELLI, *Storia dell'Università di Bologna, I, Il Medioevo (secc. XI-XV)*, Bologna 1944; C. CALCATERRA, *Alma mater studiorum. L'università di Bologna nella storia della cultura e della civiltà*, Bologna 1948; G. FASOLI, *Per la storia dell'Università di Bologna*, Bologna 1970; J. VERGER, *Les universités au Moyen Age*, Paris 1973 (trad. it., *Le università del me-*

Quel percorso di progressivo riconoscimento ebbe dunque soltanto un preludio nelle prime convenzioni private su cui si basavano le piccole comunità originarie. Fu dal XII secolo inoltrato che si iniziarono ad allargare e a formalizzare l'accesso e la frequenza ai corsi e la verifica degli studi, quando l'esigenza di tutelare i diversi soggetti interessati dalle attività di studio indusse a prevedere vincoli e vantaggi, prove e attestazioni che erano allo stesso tempo causa e sintomo del riconoscimento formale dei corsi. Negli sviluppi successivi che portarono alla progressiva sedimentazione e all'intreccio di consuetudini procedurali, regole, statuti e leggi di diversa origine concorsero sia i protagonisti degli studi sia le principali autorità locali e centrali, spesso in contrasto e competizione tra loro⁵:

-studenti e docenti, spesso solidali, soprattutto nei primi tempi, ma a volte in seguito anche schierati su posizioni discordanti⁶;

dioevo, Bologna, Il Mulino, 1982; G. ARNALDI, *Le origini dell'Università di Bologna*, Bologna 1974; M. BELLOMO, *Saggio sull'Università nell'età del diritto comune*, Catania 1979; *L'Università a Bologna*, a cura di O. Capitani, cit., *Studenti e università degli studenti dal XII al XIX secolo*, a cura di G. P. Brizzi e A. I. Pini, "Studi e Memorie per la storia dell'Università di Bologna" (=SMUB), n. s., VII (1988); *Le Università dell'Europa. La nascita delle Università*, a cura G. P. Brizzi e J. Verger, Milano 1990; *Cultura universitaria e pubblici poteri ...*, cit.; C. DOLCINI, *Lo Studium fino al XIII secolo*, in *Storia di Bologna*, 2, *Bologna nel Medioevo*, a cura di O. Capitani, Bononia University Press, Bologna 2007, pp. 477-498. Per gli scritti anteriori cfr. G. ZANELLA, *Bibliografia sulla Bibliografia per la storia dell'Università di Bologna dalle origini al 1945, aggiornata al 1983*, (SMUB), n. s., V (1985), pp. 5-237.

⁵ G. DE VERGOTTINI, *Lo Studium di Bologna, l'Impero e il Papato*, SMUB, n.s. I, Bologna 1956, pp. 19-95.

⁶ Si è in proposito molte volte rilevato da più parti come a Bologna non si sia formata un'istituzione che associava docenti e studenti come a Parigi (*universitas magistrorum et scholarium*), ma un'associazione degli scolari forestieri (*universitas scholarium*), sorta alla fine del XII secolo per tutelarne e promuoverne i diritti e separata dai docenti, la cui corporazione si sarebbe formalizzata solo un secolo più tardi. Questa constatazione tuttavia non deve trarre in inganno lasciando supporre che lo *Studium* equivallesse tout court alle *universitates* degli scolari e che quindi fossero queste a rappresentare anche i docenti; né dovrebbe autorizzare a credere che per quel secolo gli interessi corporativi degli studenti prevalessero su quelle delle altre componenti in gioco. Benché le *universitates* si assumessero il compito di organizzare gli studi per i propri iscritti - e quindi alla gran parte degli studenti tornasse utile iscriversi alla matricola della propria nazione - tale iscrizione rimaneva volontaria e non vincolante per la frequenza dei corsi. L'esame delle vicende note del periodo rivela poi che le capacità rivendicative degli scolari non

-*l'imperatore*, che finché ebbe reali capacità di incidenza, assunse di volta in volta nei confronti degli studi bolognesi un ruolo di sostenitore e di protettore (Federico I) o di oppositore e detrattore (Federico II);

-*la Chiesa* con i suoi rappresentanti, ovviamente interessati ad aver voce negli itinerari educativi del clero in primo luogo, ma anche degli scolari di altra formazione⁷.

-*gli organi comunali*, espressione delle attese e delle pretese dei bolognesi, che nelle loro azioni di promozione delle attività dello Studio erano sempre in bilico tra ingerenza e incentivazione.

Tra gli aspetti verso cui si indirizzarono le iniziative di queste componenti se ne possono schematicamente individuare alcuni più complessivi: quello relativo ai rapporti interni tra i soggetti dello Studio, che si articolò poi in normative specifiche per i docenti, per gli scolari e per le loro aggregazioni (*universitates, nationes* e *collegia*); quello relativo ai loro rapporti con le autorità pubbliche locali e centrali, con implicito riferimento ai riconoscimenti ufficiali dei *curricula studiorum* e delle loro verifiche; quello relativo ai problemi di convivenza e permanenza nella comunità cittadina, compendiatosi sia negli statuti universitari⁸ sia in quelli municipali⁹. Sarebbe tuttavia inad-

erano costanti e rispondenti ai dettami dei successivi testi statutari, ma dipendevano da circostanze e congiunture del tutto variabili. Ciò non toglie che le associazioni studentesche, pur sopravvivendo, abbiano perso col tempo molta delle loro capacità di incidenza, come si può evincere anche dal confronto tra statuti universitari relativamente tardi e distanziati come quelli del 1317 e del 1432. Sul tema: A. I. PINI, "Discere turba volens". *Studenti e vita studentesca a Bologna dalle origini dello Studio alla metà del Trecento*, in *Studenti e università degli studenti a Bologna...*, cit., pp. 45-136, p. 51 e 83-84; W. STEFFEN, *Die studentische Autonomie in mittelalterlichen Bologna*, Bern-Frankfurt-Las Vegas, 1981.

⁷ Per le autorità e le istituzioni ecclesiastiche la costante attenzione nei confronti di un centro di studi e di irradiazione di conoscenze era indotta non soltanto dall'attivarsi di discipline strettamente legate con la formazione del clero, ma anche dalla necessità di avvalersene per contrastare e ricomporre le lacerazioni di un periodo caratterizzato dalle tensioni e dai conflitti indotti dai movimenti ereticali e dalla loro repressione.

⁸ Un frammento degli statuti dei Giuristi del 1252 è stato edito in D. MAFFEL, *Un trattato di Bonaccorso degli Elisei e i più antichi statuti dello Studio di Bologna nel manoscritto 22 della Robbins Collection*, "Bulletin of Medieval Canon Law", n.s. 5 (1975), pp. 73-101, a pp. 93-101. Un altro brano attribuito dall'ed. al 1274 ma dal Pini al 1250-52, è in M. BOHACEK, *Nuova fonte per la storia degli stazionari bolognesi*, "Studia Gratiana", 9 (1966), pp. 407-460, a pp. 426-27. Gli statuti del 1317-1347 sono in H. DENIFLE, *Die Statuten der Juristen-*

guato trattarne in maniera settoriale, date le ampie interconnessioni di motivazioni, interessi ed esiti per i diversi soggetti.

Il risveglio delle attività culturali e degli studi che si registrò tra la fine del primo e l'inizio del secondo millennio fu un fenomeno comune e diffuso¹⁰, strettamente connesso alla generale ripresa delle produzioni agricole, al generale miglioramento del tenore di vita, all'incremento demografico e a quello conseguente della mobilità e degli scambi. Più esclusivo che alcuni centri divenissero punti di riferimento e di richiamo capaci di un'attrazione ad ampio raggio su coloro che erano interessati a prepararsi su specifici profili professionali e settori di studio che stavano assumendo particolare rilievo. Fu quanto accadde gradualmente per *Bononia*, dapprima per la presenza di esperti nel diritto, nel notariato e nell'*ars dictandi* - capaci quindi di

*Universität Bologna vom Jahre 1317-1347, und deren Verhältniss zu jenen Paduas, Perugias, Florenz,, in Archiv für Litteratur- und Kirchengeschichte des Mittelalters" , b. III, Berlin 1887 (rist.anast. Graz 1956). Gli stessi statuti del 1317-1347 assieme ad altri dell'università dei Giuristi (1432, 1459), dell'università di Medicina e d'Arti (1405), del Collegio dei Dottori di diritto canonico (1460), del Collegio dei Dottori di diritto civile (1397), del Collegio dei Dottori di medicina e d'arti (1410), sono stati pubblicati in C. MALAGOLA, *Statuti delle Università e dei Collegi dello Studio bolognese*, Bologna, Zanichelli, 1888 (rist. anast. Torino, Bottega d'Erasmus, 1966); A. L. TROMBETTI BUDRIESI, *Gli statuti del collegio dei dottori, giudici e avvocati di Bologna (1393-1467) e la loro matricola (fino al 1776)*, Bologna, Deputazione di storia patria, 1990, (Documenti e studi, XXIII).*

⁹ *Dei monumenti storici pertinenti alle Province di Romagna, serie 1, Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, a cura di L. Frati, vol. II, Bologna 1869; *Gli statuti di Bologna dell'anno 1288*, a cura di G. Fasoli e P. Sella, 2 voll. Roma 1937-1939; A. GAUDENZI, *Gli antichi statuti del comune di Bologna intorno allo Studio*, "Buletino dell'Istituto Storico Italiano", n.6 (1888), pp. 117-137; G. MORELLI, "De Studio scholarium civitatis Bononie manutendo": gli statuti inediti del Comune (1335-1454) per la tutela dello Studio e delle Università degli scolari, "L'Archiginnasio", 76 (1981), pp. 79-166; M. VENTICELLI, *Metodologie elettroniche per l'edizione di fonti. Lo Statuto del Comune di Bologna dell'anno 1376*, Tesi di Dottorato di Ricerca, Università degli studi di Bologna, A.A. 1998-1999; *Gli statuti del comune di Bologna degli anni 1352, 1357; 1376-1389 (Libri I-III)*, a cura di V. Braidì, Bologna, Deputazione di storia patria per le province di Romagna, 2002, 2 voll. (Monumenti storici. S. I, Statuti); *Lo Statuto del Comune di Bologna dell'anno 1335*, a cura di A. L. Trombetti Budriesi, Istituto Storico per il Medioevo; *Fonti per lo storia dell'Italia medievale, Antiquitates*, 28), 2 voll., Roma 2008. Per gli statuti quattrocenteschi: PHILIPPUS CAROLUS SACCUS, *Statuta civilia et criminalia civitatis Bononiae*, t. II, Bononiae 1737.

¹⁰ Ciò avvenne non solo dell'Europa occidentale, ma anche nel quadrante mediorientale. Sul tema fra gli altri C. BAFFIONI, *L'apporto della civiltà classica e araba alla cultura europea del Medioevo*, in *Le Università dell'Europa...*, cit., pp. 53 e segg.

formare specialisti in attività giudiziarie, burocratiche e amministrative - in seguito anche per l'aggiungersi di altri insegnamenti, quali la medicina e le scienze¹¹.

Per quei tempi l'interesse di disporre di conoscenze approfondite sugli aspetti giuridici e tecnici relativi all'amministrazione pubblica era stimolato da una particolare transizione che stava portando nelle diverse zone dell'Europa alla formazione di compagini politico-territoriali in parte inedite, sia nelle aree in cui si stavano accorpando i nuovi regni sia in quelle nelle quali stavano procedendo il consolidamento le dominazioni signorili di una nuova feudalità o l'affermazione di stati cittadini. A rendere ancora più pressanti quei temi da tempo contribuiva la grande disputa sull'autonomia della Chiesa dalle ingerenze e dalle contaminazioni laiche, che per alcuni decenni coinvolse e divise tanto i suoi esponenti quanto le autorità ci-

¹¹ Non va dimenticato che per svolgere questo ruolo la città disponeva di una prerogativa preliminare ed essenziale nel quadro della circolazione del tempo. Essendo posta al centro della lunga fascia pedecollinare con cui la pianura padana incontra i primi contrafforti appenninici e alla confluenza di importanti valli fluviali che risalgono fino ai valichi per la Toscana, poteva contare sulla sua ritrovata funzione di nodo stradale delle principali vie che collegavano il centro e il nord Italia, l'area tirrenica e quella adriatica. Era quindi un raccordo naturale di quei ventagli di itinerari che conducevano all'Europa transalpina da un lato e a Sud e all'Oriente dall'altro. Il suo sito si trovava anche al limite tra la *Langobardia* e la *Romania*, le due aree che avevano derivato impronte culturali e politiche dal lungo arresto dell'invasione dei Longobardi sul fronte Panaro-Scoltenna. È un evidente artificio retorico ben poco sostenuto da riferimenti alla realtà quello con cui Giorgio Cencetti nel 1936 affermava che sarebbe stato lo Studio a fondare Bologna e non viceversa, così come la più recente asserzione secondo la quale lo Studio non solo sarebbe sorto per iniziativa privata perché la città non aveva strutture adatte ad ospitare un'istituzione pubblica, ma anche a dispetto di una città che manifestava povertà culturale. Secondo questa visione avrebbe avuto ragione chi definì quell'evento un "miracolo bolognese", poiché quella scuola di grandi giuristi sarebbe sorta solo per la presenza di esperti del diritto e per la vivacità dei contrasti politico-religiosi. È evidente la contraddizione insita in questo ragionamento, dato che né quella presenza né quella vivacità si giustificerebbero in un contesto amorfo e privo di stimoli: C. DOLCINI, *Pepo, Irnerio, Graziano...*, cit. Sul contesto in cui si svolsero queste evoluzioni cfr. B. PIO, *Fermenti religiosi, riforma ecclesiastica e riforma gregoriana. Conti e vescovi a Bologna nell'età della Riforma fino a Gregorio VII*, in *Storia di Bologna*, diretta da R. Zangheri, vol. 2, *Bologna nel Medioevo*, a cura di O. Capitani, Bologna 2007, pp. 359 - 385; ID., *Poteri pubblici e dinamiche sociali a Bologna nel secolo XI*, in *Bologna e il secolo XI. Storia, cultura, economia, istituzioni, diritto*, a cura di G. Feo e F. Roversi Monaco, Bologna 2011, pp. 551-572.

vili. Ne scaturì quella “riforma” che, sostenuta dalla parte del clero più sensibile alle esigenze di rigenerazione, condusse alla cosiddetta “lotta per le investiture”, la lunga controversia sulle intromissioni imperiali nella designazione del clero che si trascinò tra l’XI e il XII secolo e che implicò da entrambe le parti la ricerca di supporti giuridici. Tra scissioni e ricomposizioni, conflitti e riconciliazioni quel passaggio apriva a nuovi assetti giurisdizionali per i quali gli esperti del diritto erano chiamati a fornire interpretazioni e risposte efficaci e soprattutto fondate su parametri universalmente riconosciuti¹². Questi i motivi di fondo che spingevano alla conoscenza e all’utilizzo delle fonti del diritto e dei testi utili alla gestione della cosa pubblica, tra i quali quelli di riferimento rimanevano i codici del diritto romano, raccolti cinque secoli prima nel *Corpus Iuris Civilis* su iniziativa di Giustiniano. Da un certo momento e per motivi non ancora ben accertati¹³, alcuni esemplari di tali codici furono disponibili a *Bononia*, dove acquisirono fama alcuni di coloro che erano in grado di interpretarli e commentarli, introducendo ed estendendo poi l’uso di inserire note a margine dei testi originari, le cosiddette “glosse”. Di qui il crescente ricorso ai “glossatori” bolognesi che fu poi incentivato e prolungato, oltre che dalla domanda di esperti capaci di svolgere funzioni presso le sedi delle cancellerie e degli organi amministrativi, dall’ulteriore incremento dei traffici e della circolazione che moltiplicava le relazioni economiche, politiche e commerciali e che richiedeva figure professionali che conoscessero fondamenti e norme di riferimento per transazioni, scambi e

¹² Da queste considerazioni appare evidente e naturale come la rinascita di interesse e di studi su questi aspetti avesse una doppia matrice: quella laica relativamente nuova e quella ecclesiastica che si innestava sulla tradizione delle scuole vescovili e abbaziali deputate alla formazione del clero.

¹³ Alcune analisi hanno rivalutato il ruolo della Chiesa bolognese e dei suoi esponenti in riferimento almeno al risveglio culturale che fu alla base delle origini e dei successivi sviluppi dello Studio: L. PAOLINI, *Storia della Chiesa di Bologna Medievale: un “cantier” storiografico aperto*, in *Codice diplomatico della Chiesa bolognese. Documenti autentici e spuri (secoli IV-XII)*, a cura di M. Fanti e L. Paolini con prefazione di O. Capitani, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, “Fonti per la storia dell’Italia medievale”, Regesta chartarum, n. 54 (2004), pp. LIII- CVI. Ma al di là delle opportune ricerche che ne rintraccino premesse e motivazioni, occorre ammettere che il sorgere dell’Università come istituzione fu un fenomeno del tutto nuovo che non derivava direttamente né da ascendenze antiche né da modelli altomedievali.

contratti. Studiare a Bologna giunse a significare per molti giovani dotarsi e disporre di concrete opportunità per ricoprire funzioni amministrative di alto profilo conservando o elevando il proprio livello sociale.

Si è già ricordato come generalmente si presuma che le prime aggregazioni o comitive di scolari e maestri si siano formate nei decenni a cavallo tra XI e XII secolo e che avessero carattere spontaneo, privato e non formale, anche se ciò non esclude che traessero spunto anche dalle attività di insegnamento già precedentemente svolte presso sedi ecclesiastiche ed esperti di mestieri¹⁴. Coloro che a quei tempi raggiungevano Bologna per conoscere e poter interpretare le fonti del diritto sceglievano il loro *dominus* in base alla sua fama e ne divenivano scolari dopo aver concordato con lui le forme e le modalità del compenso e della permanenza. Divenendo membri di un *consortium* privato composto dai *socii* legati al *doctor*, davano vita ad una piccola comunità (*comitiva* o *familia*) con proprie forme e modalità di verifica. Benché non si disponga di sufficiente materiale documentario in merito, appare ovvio che queste comitive fossero regolate da norme interne - scritte o orali che fossero - che configuravano accesso, modalità di permanenza, nonché diritti e doveri di ciascun componente e dello stesso maestro. Si trattava quindi delle necessarie conformità intrinseche alle comunità originarie¹⁵ che, pur essendo portatrici di loro esigenze specifiche, si inserivano nella realtà cittadina con ancora scarse capacità di incidenza sui comportamenti generali e di conseguenza attraendo una limitata attenzione normativa.

¹⁴ Su Matilde di Canossa fra gli altri cfr. P. GOLINELLI, *L'ancella di San Pietro. Matilde di Canossa e la Chiesa*, Milano 2015; E. RIVERSI, *Matilde di Canossa. Tensioni e contraddizioni nella vita di una nobildonna medievale*, Bologna 2014. *Documenti e lettere di Matilde di Canossa. Testo latino e traduzione italiana*, a cura di F. Canova, M. Fontanili, G. Formizzi, C. Santi, prefazione di P. Golinelli, I tomo, Bologna, 2015; DONIZONE, *Vita di Matilde di Canossa*, edizione, traduzione e note di P. Golinelli, con un saggio di V. Fumagalli, Milano 2008. In merito alla questione dei rapporti tra Irnerio e Matilde di Canossa e all'evolversi delle interpretazioni sulle relative testimonianze si consulti il contributo ricco di citazioni di F. ROVERSI MONACO, *Il "circolo" giuridico di Matilde da Bonizone a Irnerio*, in *Storia di Bologna*, 2, *Bologna nel Medioevo*, cit. pp. 387-409.

¹⁵ A proposito delle origini delle scuole di diritto, è oramai comunemente accettata l'ipotesi che i personaggi chiave che gettarono le fondamenta degli studi giuridici siano stati Pepo e Irnerio per il diritto civile e Graziano per quello canonico.

Tuttavia una certa considerazione la loro presenza la dovette suscitare; se non altro perché i giuristi bolognesi ebbero fin dalle origini un grande peso nel panorama politico dei loro tempi, comunque e sempre in ambito cittadino, a volte anche in orizzonti sovralocali; non solo quindi Pepo e Irnerio per la loro partecipazione alla vivace temperie politica a cavallo tra XI e XII secolo, ma anche i loro successori. Un precoce sintomo di tale considerazione è stato dedotto da un passo della cronaca di Burcardo di Biberach che ha fatto supporre che tra i primi e più autorevoli riconoscimenti di tale rilevanza ci sia stato quello di Matilde di Canossa¹⁶, che, secondo un'interpretazione di tale passo a lungo prevalsa ma oramai generalmente considerata eccedente la realtà, avrebbe incoraggiato Irnerio a riprendere i testi giuridici del *Corpus Iuris*¹⁷. In effetti si è ampiamente dimostrato come il brano

¹⁶ Dopo aver prevalso su Enrico IV, Matilde condusse una politica sempre più conciliante con Enrico V che nel 1111, con l'accordo di Bianello, le riconobbe nuovamente il potere sui suoi domini in cambio dell'eredità di tutte le sue proprietà. Anche per questo episodio si è ormai superata l'interpretazione a lungo prevalsa sul racconto di Donizone da cui si deduceva che Matilde fosse stata investita del titolo di viceregina e vicaria imperiale. Tra le clausole dell'accordo doveva esserci anche l'abbandono da parte dell'imperatore del sostegno fino ad allora dato a Mantova, perché la contessa poté riconquistarla nel 1114. Poco dopo, gravemente ammalata, si ritirò a Montebanzone, nell'appennino modenese. Subito a Mantova si diffuse la falsa notizia della sua morte e la città si ribellò. Rimessasi, Matilde costrinse i mantovani alla resa: era la fine di ottobre del 1114. Di nuovo ammalatasi, Matilde si stabilì alla corte rurale di Bondeno di Roncore, presso Gonzaga e lì morì il 24 luglio 1115. Questa volta la rivolta scoppiò a Bologna che si liberò dei rappresentanti imperiali dopo aver distrutto la loro rocca (nel sito del Palazzo Ghisilardi, attuale sede del Museo civico Medievale).

¹⁷ La prima testimonianza su Graziano e Irnerio si trova in una cronaca di Burcardo di Biberach, che era prevosto della abbazia di Ursperg (1177 - 1231). Asserzioni più tarde ci giungono da Odofredo, secondo il quale a Bologna sarebbe esistita una scuola di arti liberali già prima dell'arrivo dei codici giustiniani: "Irnerio fu tra noi lucerna del diritto, fu il primo ad aver insegnato in questa città. Una volta, a Bologna esisteva uno *Studium* di Arti liberali. Quando lo *studium* di diritto fu distrutto a Roma, i libri legali furono portati a Ravenna e poi a Bologna. Così i libri legali finirono per esser studiati nella scuola di arti liberali. Pepo cominciò con la sua autorità a insegnar diritto, ma, qualunque fosse la sua scienza, non ebbe alcuna fama. Irnerio insegnava le arti liberali a Bologna quando vi furono trasferiti i libri legali. Cominciò a studiare per conto suo nei nostri testi; conseguì una grandissima fama e fu la prima luce della scienza giuridica. Poiché fu il primo a fare glosse nei testi di Giustiniano, lo ricordiamo come lucerna del diritto" (Gl. a D. 1, 1, 6). Quindi Pepo sarebbe stato il primo a insegnare a Bologna, pur senza suscitare un grosso seguito. In effetti la sua figura è ancora avvolta dal mistero,

di Burcardo non possa essere interpretato come testimonianza dell'investitura di Irnerio da parte di Matilde dell'istituzione dello Studio bolognese, dato che la sua *petitio* si limitava a chiedere di «renovare libros legum [...] secundum quod olim a [...] Iustiniano compilati fuerant», cioè ad un invito ad un'operazione filologica di restauro dei testi originari. Ricondotta entro i suoi limiti questa testimonianza può comunque essere colta come un indizio della considerazione che si nutriva in ambito matildico per gli studi dei testi giuridici che si stavano conducendo in quegli anni.

La stretta relazione tra i giuristi che continuarono le attività di studio e commento dei testi del diritto e la genesi delle istituzioni comunali bolognesi è ben percepibile già nel documento a cui tradizionalmente si fanno risalire le origini del comune bolognese. Ovviamente la

dato che non si è in grado di capire quali dei pochi documenti che ne citano il nome tra il 1072 e il 1095 si riferiscano proprio a lui. Tra le ipotesi più accreditate quella che si trattasse di un vescovo bolognese esperto di diritto, forse il vescovo Pietro di parte imperiale. Rispetto alla posizione di secondo piano che sembra attribuirgli Odofredo, interpretazioni recenti hanno teso a rivalutarne il ruolo sulla base di nuove notizie tratte da Radolfo il Nero, un autore inglese del XII secolo; vedi C. DOLCINI, *Lo studium fino al XIII secolo*, cit., pp. 479-487. Di Irnerio si ignorano le origini e la formazione che si completò tra la fine dell'XI e l'inizio del XII secolo; invece a partire dal 1112 lo si individua più volte con certezza in alcuni placiti - i procedimenti giudiziari del tempo - dapprima come "causidico", il rappresentante di una parte in causa, poi come giudice. Dalla stessa data del 1112 appare come *iudex* nell'entourage di Matilde di Canossa. Il sostegno di Irnerio nei confronti dell'imperatore si manifestò anche nella contesa per il papato che nel 1118 vide contrapporsi i candidati sostenuti dalle famiglie nobiliari romane dei Pierleoni e dei Frangipani. In quella occasione ricorse al popolo per destituire papa Gelasio II e per promuovere l'elezione di un nuovo pontefice appoggiato da Enrico V. Si trattava dello spagnolo Maurizio Burdino (Gregorio VIII), che però sarebbe di lì a poco stato considerato un antipapa, mentre Irnerio stesso fu scomunicato dal concilio di Reims (1119). Certamente sua è la firma che segue quella del cancelliere imperiale Burcardo nel famosissimo diploma di Enrico V ai bolognesi del 1116. Oltre a comparire in diverse altre occasioni, lasciò numerose glosse, un formulario notarile e un nuovo prototipo di contratto enfiteutico. Si impegnò a lungo a sostegno dell'autorità imperiale, cercando fra l'altro di ripristinare le vecchie modalità di elezione papale anteriori alla riforma di Niccolò II (1059), proponendo di affidarla di nuovo all'acclamazione del popolo romano e all'investitura concorde dell'imperatore. Qualche decennio più tardi, negli anni Trenta/quaranta del XII secolo Graziano, un monaco dall'identità ancora incerta, redasse il famoso *Decretum*, ovvero il primo manuale di diritto canonico, suddiviso in tre parti e contenente 3823 canoni: DOLCINI, *Pepo, Irnerio, Graziano...*, cit., p. 17-22; ID., *Lo studium fino al XIII secolo*, cit., pp. 487-489.

rivolta che nel 1115 aveva portato alla distruzione della rocca imperiale¹⁸ aveva lasciato la città sotto il pericolo di una ritorsione da parte dell'imperatore. Quando nove mesi dopo Enrico V si presentò di nuovo al di qua delle Alpi, la comunità cittadina, nel timore di subirne la punizione, decise di inviargli una delegazione per chiederne il perdono. La delegazione, condotta dai giuristi Alberto Grasso e Ugo di Ansaldo e composta da Azzo, figlio di Azzo, Witerno, figlio di Carbone, e Rolando, suo nipote, Bono de Tegerio e Dondidio, suo figlio, Guido di Beatrice, Pietro di Leone e Pietro chierico di Seraglio, raggiunse la corte imperiale a Governolo nel Mantovano. Alla richiesta del perdono ne furono aggiunte molte altre. La loro totalità non ci è nota e quindi nemmeno l'eventuale parte di prerogative non riconosciute, ma l'evidente accondiscendenza che l'imperatore dimostrò emanando il suo diploma fu probabilmente motivata dalla volontà di garantirsi la fedeltà dei bolognesi in un momento non facile della sua vicenda politica.

Egli concesse la protezione imperiale su tutti i beni mobili e immobili da loro posseduti; con conseguente tutela dei loro patrimoni e dei loro commerci; l'esonero dalle imposte indirette; la libertà di transito senza oneri di pedaggi sulle vie pubbliche fluviali e terrestri, in particolare per la navigazione sul Po; riconobbe tutte le antiche consuetudini, compresi i possessi di alcuni beni comuni posti al limite delle paludi della pianura a nord est della città; attribuì la facoltà di vietare interventi sull'alveo del Reno che potessero comprometterne la navigabilità; ammise che potessero vietare ai mercanti toscani di portarsi a nord della via Emilia, tranne che per le fiere della Domenica delle Palme e di S. Martino; fissò un tetto di 100 lire veronesi per l'imposta che si doveva all'imperatore in occasione delle sue permanenze in città; confermò il divieto per i conti di riscuotere qualsivoglia imposta feudale dai coloni delle loro terre; riconobbe l'esonero da ogni procedimento giudiziario per i bolognesi che militavano nell'esercito imperiale, se non per reati commessi durante la ferma. Chiunque avesse infranto quegli accordi avrebbe dovuto pagare una somma di 100 libre

¹⁸ C. DE ANGELIS, *La Rocca imperiale di Bologna*, in *Atlante Storico delle città italiane, Bologna*, vol. I, G. SASSATELLI, C. MORIGI GOVI, J. ORTALLI, F. BOCCHI, *Da Felsina a Bononia: dalle origini al XII secolo*, Casalecchio di Reno (Bo) 1996, pp. 72-73.

d'oro purissimo, spettante per metà al sovrano per metà ai *concives* bolognesi. A conclusione del diploma l'imperatore concedeva ai bolognesi il perdono per l'offesa arrecatagli con l'assalto al palazzo dei suoi funzionari.

Il diploma, sottoscritto da *Warnerius iudex* (Irnerio) ebbe come testimoni di parte imperiale i componenti del seguito del sovrano, costituito da grandi feudatari, vassalli matildici, giudici e anche Uberto, conte di Bologna.^[1] La copia del Diploma che venne poi considerato la base di legittimazione dell'organizzazione comunale - in pratica l'atto di nascita del Comune di Bologna - è conservata nell'Archivio di Stato di Bologna, ed è il primo documento riportato nel Registro Grosso, il volume in cui nel Duecento si raccolsero tutti i documenti che attestavano i diritti del Comune.

Tuttavia la simbiosi tra istituzioni e autorità comunali da un lato e interpreti del diritto dall'altro che sarebbe ovvio supporre per un periodo di edificazione di nuovi ordinamenti come fu quello del comune consolare¹⁹, non appare affatto dal primo dei suoi *libri iurium*, cioè dal *Registro Grosso*, nel quale al contrario il primo cenno allo Studio è una deroga per gli scolari che rivela un'importante distinzione dei loro obblighi rispetto a quelli della generalità degli abitanti. Infatti nel 1167 gli studenti e i loro servitori al seguito furono dispensati dal prestare il giuramento di fedeltà alla Lega Lombarda richiesto a tutti i *cives*²⁰.

¹⁹ Il tema del ricorso ai dottori dello Studio da parte del Comune è stato affrontato più volte nella sterminata bibliografia sul periodo di formazione dell'Ateneo bolognese, ricevendo i contributi più significativi dagli studi di Piero Torelli, Albano Sorbelli, Giovanni De Vergottini, Guido Rossi, Giovanni Santini e da quelli svolti in occasione del IX centenario da Carlo Dolcini, da Roberto Ferrara e Augusto Vasina raccolti nei diversi volumi pubblicati in tale occasione e qui più volte citati, tra cui *Cultura universitaria e pubblici poteri a Bologna ...*, cit., nel quale a trattare di tale aspetto sono i saggi di: C. DOLCINI, *Tradizione politologica dei primi glossatori*, ivi, pp. 19-30; R. FERRARA, *La scuola per la città, ideologie modelli e prassi tra governo consolare e regime podestarile*, ivi, pp. 73-124; A. VASINA, *Bologna nello Stato della Chiesa: autorità papale, clero locale, Comune e Studio fra XII e XIV secolo*, ivi, pp. 125-150. Le loro acquisizioni hanno trovato una sostanziale conferma anche dalla verifica compiuta attraverso una "rapsodica" raccolta di fonti eterogenee in A. I. PINI, *I maestri dello Studio nell'attività amministrativa e politica del Comune bolognese*, ivi, pp. 151-178.

²⁰ Molto indicativo fra l'altro che a fianco del primo podestà cittadino, il reggiano Guido da Sasso (1151-1155), operassero come consulenti proprio i "quattro dottori" - probabilmente con Bulgaro in posizione eminente - in una fase di ancora incerto tracciamento

Questa eccezione può essere messa in relazione con la ben più nota vicenda che aveva da poco coinvolto i quattro dottori scolari di Irnerio (Bulgaro, Jacopo, Martino e Ugo) i quali, durante la dieta di Roncaglia del 1158, intervennero a sostegno delle rivendicazioni di Federico I il Barbarossa per un pieno ripristino della sua autorità di imperatore e degli *iura regalia* contro le prevaricazioni compiute da molte delle maggiori città dell'Italia centro-settentrionale. Fu questa una delle più esplicite prese di posizione filoimperiali per una scuola di diritto che d'altronde era sorta e cresciuta in fama e prestigio proprio sulla base di una dottrina emanata e raccolta secoli prima a suggello di un sistema basato sulla centralità dell'imperatore²¹. Che solo qualche anno dopo (1164) la città si sia apertamente ribellata all'imperatore, giungendo addirittura all'uccisione del suo giudice e podestà, e che ciononostante in occasione della successiva adesione alla Lega del 1167 si sia prevista per gli scolari la suddetta dispensa dal giuramento, è sintomo non solo di un riconoscimento di autonomia a favore loro e dei loro maestri, ma anche di una particolare attenzione a non comprometterne la posizione rispetto all'autorità che ne era divenuta garante, probabilmente allo scopo di non limitare il campo di attrazione delle scuole in un periodo in cui affiorava il rischio della fondazione di sedi concorrenti. Al di là di questa attenzione, la vicenda rivela comunque quali differenze vi fossero tra le propensioni, gli orizzonti e gli obiettivi di fondo degli organi cittadini e quelli degli esponenti delle scuole: gli uni orientati a edificare una struttura istituzionale, politica e amministrativa capace di conformare ad un apparato normativo e ai suoi organi decisionali la città e il territorio; gli altri decisi a mantenere la loro extraterritorialità come garanzia di apertura e di indipendenza²².

dei profili istituzionali del Comune: R. FERRARA, *La scuola per la città...cit.*, pp. 91-93 e relative note.

²¹ Ciò non significa che non ci fossero dissensi tra i giuristi del tempo. Piacentino ad esempio accusò i quattro dottori di servilismo e malafede: R. FERRARA, *La pratica del sapere. Dottrina ed esperienza di governo a Bologna (secoli XII-XIII)*, in *L'Università a Bologna*, cit., pp. 61-83, p. 61.

²² Per mantenere nel tempo un effettivo equilibrio tra orientamenti così naturalmente divergenti occorre un continuo richiamo alle deroghe che tali differenze implicavano: di qui i numerosi episodi di crisi di un sistema che si poteva reggere solo sul rispetto di un sistema eminentemente pattizio. Sul tema: S. BORTOLAMI, *Da Bologna a Padova, da Padova a Vercelli: ripensando alle migrazioni universitarie*, in *L'Università di Vercelli nel me-*

Tornando al silenzio quasi totale del *Registro Grosso*, esso non va interpretato come sintomo di una completa estraneità dei dottori dalle vicende istituzionali bolognesi. In questi decenni come in quelli successivi lo Studio bolognese seppe esprimere figure di primo piano per le loro discipline e personaggi eminenti in campo politico; insomma dei teorici del diritto, ma ben partecipi e spesso protagonisti delle vicende del loro tempo²³.

Nonostante il credito che le scuole riscossero fin dalle origini, perché si pervenisse a codifiche legislative e normative che riconoscessero ufficialmente e formalmente gli studi svolti e le competenze acquisite, si dovette attendere che i corsi di studio assumessero veste e carattere pubblici²⁴. Le comitive di scolari che si erano formate attorno ai primi maestri non avevano avuto attributi istituzionali e non avevano compendiato né esami né attestati formali, ma soltanto quelle naturali prove e verifiche che dovevano intercalare le lezioni del maestro. La facoltà di insegnare si era trasmessa nel novero dei pochi esperti selezionati tra tutti i frequentanti o *conventati*; era stato quindi il *dominus* a *...doctorem constituere...* attribuendogli l'eredità della propria scuola.

L'esigenza di documentare la validità e la vigenza delle competenze acquisite negli studi si presentò invece fatalmente con la crescita di offerta e di varietà degli insegnamenti e con le conseguenti difficoltà di valutarne l'efficacia e la fondatezza. Verso la fine del XII secolo la questione del conferimento di attestati di liceità e di riconoscimento degli studi si prospettò come un passo fondamentale per l'ulteriore crescita delle scuole. Proprio su questa delicata fase interferirono i riflessi del lungo conflitto che oppose i maggiori comuni cittadini a Fe-

dioevo. Atti del secondo Congresso storico vercellese (Vercelli, 23-25 ottobre 1992), Vercelli, Società storica editrice, 1994, p. 35-75.

²³ Figure come quelle di Giovanni Bassiano per gli aspetti giuridici e di governo dei comuni cittadini, come Ranieri da Perugia e Accursio per il notariato, come Boncompagno da Signa per l'*ars dictandi* - la particolare disciplina retorica che produsse un'originale sistema di scritture e di oratoria ritagliato sulla politica e l'attività pubblica - non solo formularono progetti, normative e sistemi sugli organi di governo che dovevano rispondere alle nuove esigenze degli stati cittadini, ma ebbero forte influenza sulla vita politica cittadina. Fino a Rolandino Passeggeri, l'autore della *Summa artis notarie*, il testo più noto della scuola notarile bolognese, che divenne un personaggio politico di prima importanza nella definitiva affermazione della fazione guelfa: *ibidem* più avanti.

²⁴ L. PAOLINI, *La laurea medievale*, in *L'Università a Bologna*, cit., pp. 133-155.

derico I il Barbarossa. Come si è ricordato, l'imperatore svevo nel suo tentativo di ripristinare la propria esclusiva autorità ottenne l'avallo dei dottori di diritto bolognesi, benché essi risiedessero e operassero in una città che puntava come molte altre a mantenere la massima autonomia²⁵. È tuttora controversa l'ipotesi che questo appoggio abbia indotto il Barbarossa alle forme di protezione e di privilegio che concesse a tutti coloro che si spostavano per motivi di studio attraverso quel diploma noto come l'autentica *Habita*²⁶. L'anonimo autore del *Carmen Frederici* riferisce che l'Imperatore, nel maggio del 1155, in viaggio per Roma ove doveva essere incoronato, aveva ricevuto nel suo accampamento sulle rive del Reno nei pressi di Bologna una delegazione di docenti e studenti che chiedevano di essere garantiti *ut nemo studium exercere volentes impediatur stantes nec euntes nec redeuntes*²⁷. Secondo quanto narra il poeta-cronista bergamasco, l'unica lamentela presentata dalla delegazione riguardò l'uso dei bolognesi - definito perverso - di pretendere che i connazionali degli studenti che erano partiti senza saldare i propri debiti compensassero i creditori, evidente estensione dell'uso della "rappresaglia" con cui ci si rivaleva nei confronti dei debitori forestieri in ambito mercantile. Per il resto il loro giudizio sulle condizioni di vita offerte da Bologna e dai suoi abitanti fu ampiamente positiva, dato che gli alloggi erano considerati confortevoli, il costo della vita ragionevole e si poteva addirittura disporre gratuitamente dell'acqua²⁸. Tuttavia a giudicare dal primo intervento noto di un pontefice a favore degli scolari che si ebbe solo qualche anno dopo, già allora non tutte le attività indotte si svolgevano senza attriti. Nel 1189 infatti Clemente III sollecitava con una lettera il vescovo di Bologna Gerardo Gisla affinché si adoperasse a far contenere i

²⁵ Già ricordato in proposito l'intervento a favore dell'imperatore durante la dieta di Roncaglia del 1158 dei quattro dottori scolari di Irnerio: Bulgaro, Jacopo, Martino e Ugo.

²⁶ Un nesso diretto tra l'appoggio dei quattro giuristi bolognesi e la promulgazione dell'Autentica *Habita* è stato smentito anche da studi recenti; tuttavia sarebbe azzardato anche escludere che si sia avuta qualche forma di reciproco riconoscimento e favore, che al contrario si può ben presumere.

²⁷ *Carmen de gestis Frederici I imperatoris in Lombardia*, ed. I. Schmale-Ott, MGH, *Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum*, Hannover 1965; *Gesta di Federico I in Italia*, ed. E. Monaci, "Fonti per la storia d'Italia", 1, Roma 1887, p. 20.

²⁸ C. DOLCINI, *Lo studium fino al XIII secolo*, cit., pp. 489 - 492.

prezzi degli affitti imposti agli scolari e proibisse ai proprietari degli alloggi di disdire le locazioni prima della scadenza dei contratti²⁹. Tornando all'episodio del 1155, fu presumibilmente in seguito alle richieste della delegazione che Federico I con la famosa costituzione *Habita*³⁰ concesse a tutti i dottori e gli scolari *amore scientie facti exules* il privilegio della libertà e tutela di movimento e di residenza in ogni sede raggiunta per motivi di studio. Prendendoli sotto la sua diretta protezione, vietò che venissero molestati o privati dei loro beni per rappresaglia nei confronti degli insolventi delle loro città di provenienza e consentì che la giurisdizione sugli scolari potesse essere esercitata a loro scelta dai loro stessi maestri o dalla curia vescovile. Quindi non solo l'immunità dai tribunali ordinari e la facoltà di essere giudicati da un maestro di diritto se laici o dal vescovo se chierici, ma anche l'esonero dalle riveche che li costringevano a rifondere i debiti che i loro connazionali avevano contratto con abitanti della città ospitante. Quello che occorre sottolineare in questo contesto è che quel diploma imperiale costituiva da un lato un'autorevole e generale forma di tutela della *peregrinatio academica*, cioè dell'uso sempre più diffuso di studenti e chierici di muoversi alla ricerca di sedi ed esperti presso cui istruirsi, dall'altro un riconoscimento pubblico delle scuole, dei maestri e dei loro frequentanti che autorizzava e introduceva una loro distinzione in campo normativo e procedurale che sarebbe sempre stata rivendicata nei successivi contrasti. In pratica tra le questioni che avrebbero riguardato l'Università di Bologna come tutte le altre sedi accademiche, si apriva il contenzioso sul cosiddetto *privilegium fori*, cioè sul riconoscimento della specificità degli scolari e delle implicazioni di carattere giuridico derivanti dalla volontà di favorire la loro affluenza e permanenza; implicazioni che toccavano anche gli aspetti

²⁹ G. DE VERGOTTINI, *Lo Studio di Bologna, l'Impero e il Papato*, cit.; L. V. SAVIOLI, *Annali Bolognesi*, voll. 5, Bassano 1784-1795, vol. II, p. 166.

³⁰ Si è ritenuto a lungo che la sua promulgazione sia avvenuta durante la dieta di Roncaglia del 1158, ma studi più approfonditi la fanno risalire allo stesso 1155: W. STELZER, *Zum Scholaren - privileg Friedrich Barbarossa (Authentica "Habita")*, "Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters", 34 (1978), pp. 123-165.

fiscali ed economici e comportavano implicite valutazioni sul bilancio costi/ricavi nell'adozione di norme vincolanti per tutti³¹.

³¹ La presenza studentesca divenne naturalmente una risorsa economica per la comunità bolognese che sempre più consapevolmente cercò di incentivarla e tutelarla. È possibile individuare quali settori beneficiassero dell'afflusso di studenti fin dal momento del loro arrivo. Gli studenti che venivano dall'estero erano per lo più di famiglia facoltosa e spesso si portavano un piccolo seguito di servitori. La loro eterogenea provenienza attivava automaticamente servizi essenziali come quello del cambio delle monete e dell'accensione di crediti. Il primo settore che ne beneficiava era quindi quello finanziario nel quale non a caso si ebbero ascese economiche spettacolari. A trarne beneficio erano poi tutti coloro che operavano nelle attività indotte. La ricettività necessaria implicava una certa disponibilità di case, alberghi e collegi e la necessità di garantire un'adeguata accoglienza e un confortevole soggiorno agli ospiti. Ne derivarono l'incremento e la valorizzazione dell'artigianato connesso alla costruzione di case e alla loro manutenzione e trasformazione. Muratori, falegnami, fabbri, carpentieri videro aumentata la domanda dei loro interventi e ciò favorì un'immigrazione di lavoratori generici e specializzati. Più selettiva fu la richiesta degli addetti alla lavorazione dei cuoi e delle calzature: pellicciai, calzolai, cordovani (confezionavano scarpe alla maniera di Cordova, cioè con cuoi di pecora o di capra), callegari (sandali). Ancor più ambita era la manodopera qualificata nelle produzioni tessili, anch'esse particolarmente stimolate dall'affluenza degli scolari (sarti, bisilieri, drappieri, linaioi, bombasari). Il Comune stesso intervenne più volte a promuovere l'immigrazione di personale specializzato nella lavorazione della lana e della seta, che si sarebbe affermata tra Due e Trecento come una delle attività più importanti nell'economia locale. Naturalmente tra i settori che più ebbero uno specifico rafforzamento dalla presenza dello Studio vi furono quelli connessi con la confezione dei libri, materia prima e indispensabile per gli studi. Quella dei codici era merce rara e costosa che comportava il lavoro dei cartolarii, che lavoravano le pelli di ovini per ricavarne pergamene; degli scriptores, che copiavano i testi sulle pergamene, che spesso erano studenti che potevano così mantenersi negli studi; dei rasoires chartarum, coloro che abradavano con rasoi appositi scritte precedenti per riutilizzare i preziosi supporti pergamenei; dei correctores, che verificavano la presenza di eventuali errori di trascrizione; dei miniatores, che nelle edizioni più pregiate ornavano pagine e capoversi con miniature policrome; dei ligatores che cucivano insieme e rilegavano i quaderni confezionando il codex, il libro racchiuso da copertine in pelle o in legno. Si venne così creando un'attività peculiare che produsse proprie tipologie e una sua tradizione scrittoria. A Bologna si adottò così una scrittura particolarmente chiara che si sostituì alla minuscola gotica precedente e che diffondendosi anche altrove venne denominata littera nova o littera bononiensis. A coordinare l'intero ciclo di produzione erano gli stationarii, veri e propri editori e venditori dei codici, che li esponevano presso le loro stationes. Dati i costi delle varie fasi, un simile eterogeneo lavoro di confezione finiva col selezionare e restringere automaticamente il novero dei possibili acquirenti a chi poteva permettersi di comprare libri con un prezzo che andava dalle 30 alle 100 lire. Tuttavia il progressivo ampliamento dell'ambito sociale di provenienza degli scolari

I tentativi di conciliare i rispettivi interessi non potevano rimuovere completamente le divergenze di fondo tra componenti universitarie e Comune, che sarebbero riaffiorate frequentemente e che rispecchiavano anche propensioni e orizzonti differenti e difficilmente conciliabili: quelli ampi e cosmopoliti degli scolari e dei maestri e quelli circoscritti e interessati degli amministratori cittadini. Questa differenza prospettica si è appena rilevata a proposito del conflitto con Federico Barbarossa, quando le posizioni filoimperiali degli esponenti dello Studio non impedirono la rivolta cittadina del 1164 e l'adesione alla Lega Lombarda del 1167. Tali episodi e la stessa dispensa al giuramento di fedeltà concessa agli scolari in quell'occasione lasciano trasparire una vivace dialettica interna alla città che tuttavia non impediva di garantire libertà di manovra alle scuole e ai suoi frequentanti³².

Peraltro le nuove sollecitazioni della società cittadina si riverberavano anche nei contenuti degli studi giuridici: le necessità pratiche, le ancora imprecise procedure giudiziarie e soprattutto l'esigenza di risposte concrete che consentissero di superare in chiave pubblica la persistenza di comportamenti conformi a regole private, stavano sfidando le dotte interpretazioni dei *libri legales*; costringevano i dottori a confrontare i fondamenti della giurisprudenza con le pressanti esi-

indusse ad agevolare l'accesso ai testi. Nonostante un'originaria rigidità e ritrosia dei maestri, gelosi dei loro principali strumenti di lavoro, a partire dalla metà del XII secolo comparvero compendi e riassunti dei codici di riferimento. Poi con la formazione delle universitates degli studenti e la relativa crescita del loro potere rivendicativo, la diffusione di testi fu ulteriormente allargata con forme di consultazione non sempre legate all'acquisto dei codici. L'uso che più si diffuse fu quello del noleggio dei singoli quaderni o peciae che componevano un codice al fine di copiarne i contenuti. Siccome anche in questa maniera si verificarono abusi e richieste di denaro esose, dalla metà del XIII secolo si intervenne per regolamentare i prezzi del nolo e si istituirono annualmente delle commissioni composte da studenti detti peciarii che dovevano controllare la correttezza delle trascrizioni da concedere a nolo e la congruità del relativo esborso richiesto. Naturalmente si diffuse e crebbe un mercato parallelo di peciae e codici usati, attivato dagli stessi studenti. Su questi temi numerosissimi sono stati gli studi. Oltre a quelli recenti qui più volte citati si ricorda L. Dal Pane, *Lo "Studio" e l'economia della città*, in "Atti del Convegno di Studi Accursiani", Milano 1968, vol. I, pp. 41-54; A. I. Pini, "Discere turba volens". *Studenti e vita studentesca a Bologna*, cit.; Id., *La presenza dello Studio nell'Economia di Bologna medievale*, in *L'Università a Bologna*, cit., pp. 85-111.

³² R. Ferrara, *La scuola per la città...*, cit., p. 100.

genze del governo cittadino in merito alle deleghe e alle responsabilità dei funzionari pubblici, alle modalità di conferimento e di verifica dei loro mandati, all'amministrazione della giustizia, del fisco, introducendo quelle *quaestiones statutorum* che avrebbero avuto tanto sviluppo nel XIII secolo³³. A questo proposito si può presumere che, a seguito della sostanziale sconfitta del Barbarossa sancita dalla pace di Costanza (1183), quel vivace antagonismo tra gli interpreti dei testi giuridici e i rappresentanti delle istanze cittadine si sia attenuato³⁴. Ma nell'ottica del confronto tra le istituzioni interessate allo Studio il conseguente indebolimento del sostegno imperiale all'autonomia accademica, determinò uno scompenso nel quale cercò di insinuarsi il Comune. Con l'evidente intento di influire e incidere sulla presenza dei dottori e di orientarne l'insegnamento, a partire dal 1182 richiese loro sempre più sistematicamente un giuramento di fedeltà e un patto di stabilità che doveva offrire garanzie, oltre che sulla durata della loro residenza, sulla loro lealtà nei confronti delle istituzioni comunali e sulla loro disponibilità a fornire consulenze (*consilia*) alle autorità cittadine³⁵. Si trattava di pesanti condizionamenti istituzionali che nel nome dell'interesse civico non solo ponevano limiti alla *peregrinatio academica*, ma indirizzavano verso riconoscimenti ufficiali della funzione docente e della frequenza ai corsi, che fatalmente sarebbero stati di respiro e portata locale. Le risposte non furono univoche: da un lato

³³ Si ricordano in proposito gli indirizzi didattici di Giovanni Bassiano che, contro l'insegnamento puramente mnemonico, fece massiccio ricorso alle *quaestiones* per attivare il raccordo con situazioni concrete, rivalutando così il diritto particolare delle consuetudini e degli statuti in antitesi al riferimento esclusivo allo *ius comune*.

³⁴ In proposito vedi *La pace di Costanza 1183. Un difficile equilibrio di poteri fra società italiana e impero*, Atti del Convegno internazionale, Bologna 1984.

³⁵ R. GRECI, *L'associazionismo degli studenti dalle origini alla fine del XIV secolo*, in *Studenti e università degli studenti...*, cit., pp. 13-44, pp. 26-27. Il più antico giuramento del genere che si sia conservato fu del quello del dottore di diritto Lotario da Cremona pronunciato nel 1189: *Iuro ego dominus Lotharius quod ab hoc die in antea non regam scholas legum in aliquo loco nisi Bononie; nec ero in consilio ut studium huius civitatis minuat, et si scivero aliquem ipsum minuere velle, consulibus vel potestatis qui pro tempore erunt, quam citius potero nuntiabo et bona fide destruam; consulibus vel potestati, qui pro tempore erunt, bona fide consilium dabo de omnibus que a me petierint, et credentiam eis tenebo: Chartularium Studii Bononiensis.* "Documenti per la storia dell'Università di Bologna dalle origini fino al XV secolo", vol. I, doc. 1 (1 dicembre 1189). Allo stesso anno risale il citato intervento noti di Clemente III per far contenere i prezzi degli affitti imposti agli scolari.

non si può negare che iniziava così un processo che nel giro di un secolo avrebbe portato l'attività dei docenti a passare dagli originari caratteri di attività privata e spontanea a quelli di funzione riconosciuta e pubblica e parallelamente dalle forme di compenso attraverso le "collette" dovute e raccolte dagli scolari delle "comitive", a quelle di veri e propri stipendi erogati dal Comune, prima saltuariamente e *ad personam* e poi in maniera regolare e generalizzata³⁶. D'altro canto gli studenti dovettero sentirsi indotti proprio da quelle circostanze ad associarsi ed organizzarsi, mentre nel nome della loro tutela e quasi a compensare il momentaneo vuoto imperiale, cresceva la capacità di incidenza delle autorità ecclesiastiche, che da allora avrebbero assunto il ruolo di nuova e costante controparte universalistica alle velleità municipalistiche. Nel contempo le incertezze e i conflitti che minarono in quegli anni l'autorità imperiale rendevano pressante l'esigenza di conferire sanzioni ufficiali e pubblicamente accreditate alla licenza di insegnare e al valore degli studi. D'altronde il problema andava affrontato anche in conformità e in conseguenza di quanto si fece in quegli stessi anni all'interno della Chiesa a proposito della formazione dei sacerdoti, che dal 1179³⁷ doveva essere affidata solo a chi avesse conseguito una specifica *licentia docendi*. È probabile che proprio sulla scorta di questa prescrizione, anche i maestri bolognesi adottassero allora verifiche ed esami d'ingresso e finali tratti dalla prassi ecclesiastica; presumibilmente con modalità di *approbatio* e *reprobatio* non ancora concordate o codificate. Da un lato si trattava di una necessaria reazione ai rischi di degenerazione dell'originario sistema delle comitive private o *societates* separate - che, senza controlli, potevano favorire abusi ed eccessive proliferazioni di "maestri" e "scuole" - dall'altro fu una conseguenza della crescita numerica degli scolari. Fu in risposta a queste molteplici sollecitazioni che proprio in quegli anni³⁸ essi si

³⁶ A. VASINA, *Lo "studio" nei rapporti colle realtà cittadine e il mondo esterno nei secoli XII - XIV*, in *L'Università a Bologna*, cit., pp. 29-59, p. 34.

³⁷ La delibera fu presa nell'ambito del III Concilio Lateranense, voluto da Alessandro III, Rolandino Bandinelli, che si era formato nello Studio bolognese ed aveva mantenuto stretti rapporti con i suoi ambienti.

³⁸ Presumibilmente proprio tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo. Già per il 1195 viene citata una *confratria scholarium ultramontanorum*: R. GRECI, *L'associazionismo degli*

associarono e si organizzarono nelle *Universitates* dei *Citramontanorum* e degli *Ultramontanorum*³⁹. Le *Universitates* erano a loro volta divise in *Nationes*: le quattro degli italiani (Lombardi, Toscani, Romani, Campani) e tutte quelle dei transalpini che verso la metà del '200 erano quattordici (Germania, Polonia, Ungheria, Inghilterra, Francia, Normandia, Piccardia, Borgogna, Turenna, Poitou, Guascogna, Provenza, Catalogna, Spagna). A capo di ciascuna università i rispettivi studenti eleggevano un rettore⁴⁰ che, coadiuvato dai suoi consiglieri, aveva il compito di organizzare le "scuole" e di gestire una giurisdizione autonoma all'interno del mondo studentesco. In pratica si riconobbero così a due scolari forestieri specifiche funzioni di registrazione e di gestione delle comunità degli studenti, di vigilanza sul rispetto dei privilegi loro concessi e di giudizio su tutte le cause che li riguardavano. In tal modo si conferiva alla componente studentesca la facoltà di affidare compiti e deleghe con cui governare le comunità studentesche, sottraendole almeno in parte alla giurisdizione delle autorità cittadine. Tuttavia questa importante fase di formazione del filone normativo relativo all'accesso e alla conduzione delle comunità degli studenti ebbe effetti contraddittori, poiché se da un lato diede loro voce e capacità di incidenza, dall'altro si tradusse anche in un definitivo ridimensionamento delle loro ambizioni di gestione delle scuole; soprattutto quando le resistenze concordi delle autorità comunali e dei collegi dottorali alle ingerenze degli scolari nelle designazioni e nei compensi dei maestri, avrebbe stimolato un'inversione di tendenza nel riconoscimento delle competenze decisionali⁴¹ delle organizzazioni studen-

studenti dalle origini alla fine del XIV secolo, in *Studenti e università degli studenti...*, cit., pp. 13-44, p. 27.

³⁹ È per scrupolo di completezza che si ricorda quanto ben noto in proposito e cioè che i primi provenienti da entro le Alpi erano gli italici e i secondi provenienti da oltre le Alpi erano gli originari delle varie zone dell'Europa.

⁴⁰ Il Rettore doveva avere non meno di ventidue anni, essere di natali legittimi, avere buona fama e possedere un consistente patrimonio atto a far fronte alle spese per le cerimonie; portava un abito che lo distinguesse dal resto degli studenti; presiedeva il consiglio delle *nationes* e il tribunale degli studenti della propria *universitas*. Attivo fin da prima del 1190, conduceva anche le trattative con le autorità del *comune civitatis*.

⁴¹ Il tentativo degli studenti di influenzare con le loro organizzazioni le attività di insegnamento e di gestirsi autonomamente fu man mano vanificato dal vicendevole e soli-

tesche e avrebbe fatto rifluire le loro ambizioni nelle forme di autogestione che in ambiti più esclusivi e ristretti avrebbero regolato i *collegia*. Analoga contraddittorietà era destinata a manifestarsi anche in merito al riconoscimento pubblico dei *curricula* di studio, poiché mentre come esigenze connaturate alla crescita numerica e di complessità delle università degli scolari emergevano le regolamentazioni sempre più precise e le attestazioni tangibili che attribuivano validità e agli studi svolti - tanto da essere spesso sollecitate da rivendicazioni studentesche e dottorali - d'altro canto esse stesse finivano col limitarne l'autonomia. Era la doppia faccia che fatalmente accompagnava il processo di fissazione dello Studio bolognese, che poté dirsi tale solo quando dalle iniziative e dalle convalide differenti e sparse si passò a riferimenti univoci e riconosciuti.

L'introduzione ufficiale di una *licentia docendi* al termine dei corsi bolognesi si ebbe nel 1219 per iniziativa di Onorio III, proprio all'indomani di quel periodo di assestamento e riflessione che si era protratto nei decenni precedenti e costituì una grande novità rispetto alle modalità originarie prive di certificazioni, dato che per la prima volta si legittimavano gli studi effettuati attraverso un attestato formale concesso dall'Arcidiacono dei canonici della cattedrale di San Pietro⁴². Era in sostanza l'avallo del curriculum compiuto e del suo esito

dale sostegno di docenti e autorità comunali che man mano assunsero il pieno controllo anche nella designazione dei maestri: A. VASINA, *Lo "studio" nei rapporti...*, cit.

⁴² Si trattò anche di un antidoto allo scadimento del livello dei corsi e di una risposta della Chiesa alle pesanti interferenze del Comune. In effetti a partire dalla fine del XII secolo si ebbero rapporti sempre più stretti tra la Santa Sede e lo Studio, soprattutto per la sua funzione sempre più riconosciuta e centrale nell'insegnamento canonistico. L'attribuzione all'Arcidiacono del potere di conferire la laurea era una soluzione compromissoria generalmente gradita perché faceva fronte ai conflitti tra le parti in causa. In tal modo il riconoscimento della preparazione che si acquisiva frequentando i maestri dello Studio cambiava natura: dai precedenti attestati interni per cooptazione privata (Buoncompagno da Signa) a ratifica pubblica della capacità di insegnare conferita per autorità papale dall'Arcidiacono. Non solo quindi tutela e agevolazioni per gli scolari chierici, ma anche controllo sulla coerenza dottrinale degli insegnamenti bolognesi: L. PAOLINI, *La Chiesa di Bologna e lo Studio...*, cit., pp. 28 -32. In effetti la presenza dello Studio fece sì che l'attenzione e la vigilanza della Chiesa su Bologna cominciassero ben prima della sua sottomissione del 1278. Lo Studio bolognese divenne così il maggior centro culturale del nascente guelfismo proprio nel periodo di massima aspirazione ierocratica. La crescita di rilievo dello studio si evince anche dall'evoluzione

finale che veniva rilasciato da un' autorità che rappresentava un potere universale. Si introduceva così un riconoscimento pubblico e ufficiale che equivaleva ad una delega e investitura a garanzia del grado di preparazione raggiunto. Presso altre sedi di studi universitari a fungere da garante e da cancelliere fu quasi sempre il vescovo; qui non poteva esserlo perché parte in causa nelle dispute che si erano accese tra Comune, Federico II e la Chiesa locale. La solidarietà tra Vescovo e Comune verificabile fino alla fine del XII secolo si era oramai infranta e stava portando a sempre più aspre e frequenti contrapposizioni nelle quali giocava un ruolo importante anche l'ostilità di Federico II nei confronti della città e dello Studio bolognese⁴³. Qui pertanto si ricorse alla figura dell' Arcidiacono della cattedrale, perché si rendeva opportuna, se non necessaria, una soluzione *super partes* che corrispondeva ad un' affermazione "universalistica" contrapposta alle logiche "municipalistiche". Nel conferimento di un riconoscimento pubblico e gene-

del bacino di provenienza dei docenti. Dall'originario reclutamento autoctono presso le famiglie dell'aristocrazia cittadina (Ansaldi, Grassi, Gisla, Della Fratta) ad un ambito sempre più allargato a comprendere città e centri diversi e lontani. Gli studi canonistici a Bologna divennero una tappa quasi obbligata per le carriere ecclesiastiche. Furono scolari a Bologna anche i futuri Innocenzo III e Onorio III il quale presumibilmente vide la vigilanza sullo Studio anche in prospettiva di una totale sottomissione di Bologna. Comunque per quei pontefici impegnati nell'affermazione della Chiesa su tutte le altre istituzioni era importante avere supporti dottrinali e normativi per estendere il controllo della Santa sede sulle chiese locali, per sostenere diritti e rivendicazioni nei frequenti contenziosi con autorità imperiali, sovrani, signori e comuni. Dal 1250 in poi ad esempio la Chiesa impose vescovi in molte sedi vacanti anche grazie alle elaborazioni canoniste bolognesi, perché Bologna non era considerata soltanto sede di insegnamento del diritto canonico, ma anche la sua principale "fonte". Questo reciproco sostegno tra Chiesa e Studio si accentuò con il conflitto con Federico II. A Bologna venivano inviati legati pontifici col compito di tutela e controllo degli insegnamenti e di pressione sugli organi comunali. In questo periodo le famiglie di riferimento divennero i Fieschi e gli Ubaldini.

⁴³ Il vescovo di Bologna aveva raggiunto negli ultimi decenni del XII secolo un elevato grado di prestigio e di rilievo politico nell'ambito del Comune di Bologna fino ad occuparne il vertice con l'elezione a podestà dello stesso Gerardo Gisla, ma dovette poi affrontare la crescita di nuovi protagonisti del potere cittadino che tendevano ad esautorarne l'autorità temporale e le competenze territoriali. In questo clima nel 1220 chiese ed ottenne da Federico II il riconoscimento della propria giurisdizione su alcune località del Bolognese: L. BREVENTANI, *Sui domini della Chiesa di Bologna*, "Atti e memorie della deputazione di storia patria per le province di Romagna", s. IV, XIX (1928-29), pp. 109-195.

rale degli studi compiuti c'era infatti bisogno di una concordia e di un'autorevolezza⁴⁴ che facesse fronte alle tensioni interne⁴⁵ ed esterne⁴⁶. La lettera di Onorio III contenente le norme e le restrizioni per il conferimento della *licentia docendi* intendeva rispondere a queste esigenze: mettere ordine, pacificare e qualificare. In tal senso lo Studio ne uscì complessivamente corroborato e, per quanto apparentemente più controllato, non perse la sua autonomia⁴⁷. Questo passaggio si dimostrò ancora più essenziale qualche anno dopo, quando nel 1224 Federico II fondò l'ateneo di Napoli e ingiunse ai dottori bolognesi di interrompere la loro attività, poiché si rivelò un'efficace contromisura alla concorrenza di questo come dei nuovi centri di studio che stavano sorgendo altrove.

Per i decenni successivi al 1219 il candidato che avesse aspirato al riconoscimento di *doctor*, ossia esperto, doveva superare un primo esame a cui se ne doveva aggiungere un altro per l'attribuzione della qualifica di *magister*, ossia della capacità di insegnare. Anche nelle arti liberali⁴⁸ si diveniva prima *doctor* poi *magister*. Le commissioni giudi-

⁴⁴ L'arcidiacono veniva generalmente scelto tra figure preparate che a volte avevano alle spalle esperienze di studio e di docenza.

⁴⁵ All'interno andava sanata la frattura tra le associazioni degli studenti e i dottori; si doveva inoltre rispondere alle rivendicazioni degli scolari forestieri e al degrado del livello degli studi. La mancanza di selezione, di norme per il rilascio di riconoscimenti degli studi, di prescrizioni sulla durata dei corsi unita al perdurante meccanismo della cooptazione personale dei nuovi docenti da parte dei vecchi creava tensioni e scontri tra comunità di studenti (ad esempio tra toscani e lombardi)

⁴⁶ All'esterno, per la concorrenza delle sedi già attive (Vercelli, Arezzo, Siena...); ma soprattutto e per la polemica con Federico II e la fondazione dello studio di Napoli (anche il "falso teodosiano" rientra in questo contesto antimperiale).

⁴⁷ L. PAOLINI, *L'evoluzione di una funzione ecclesiastica: l'Arcidiacono e lo Studio a Bologna nel XIII secolo*, "Studi Medievali", s.3, 29 (1988), pp. 129-172; ID., *La figura dell'Arcidiacono nei rapporti tra lo Studio e la città*, in *Cultura universitaria e pubblici poteri cit.*, pp. 31-71. Lo sdoppiamento dei momenti e dei ruoli per il conferimento della laurea aveva proprio la funzione di non causare interferenze tra le competenze dei docenti e quelle dei garanti.

⁴⁸ Le arti liberali erano le discipline considerate basilari per la formazione culturale del tempo. Erano 7 - il numero perfetto, frutto della somma del 4 che simbolizzava la concretezza e del 3 che era il numero dello spirito. Queste ultime erano la grammatica, la retorica e la dialettica che costituivano il trivio ed erano altrimenti dette *sermocinales*. Quelle del quadrivio erano aritmetica, geometria, musica e astronomia. Lo studio del diritto si svolgeva nell'ambito della retorica secondo un rapporto che ascendeva alla cultura greca e a quella romana. Anche le *artes mechanicae* erano sette: tre erano volte a

canti erano composte dai pochi maestri di allora, che presumibilmente si riunivano tutti insieme nella cattedrale di San Pietro, presieduti da un *prior* (spesso il vescovo o l'arcidiacono). In Diritto la prova consisteva nel presentare un comma di una legge, ricavarne un *casus* e svolgerlo. La *licentia* veniva poi conferita dall'arcidiacono, che però non interveniva sul tema della verifica, lasciato alla competenza dei dottori. Mentre presumibilmente in precedenza la verifica finale si era svolta in un unico *examen*, dall'adozione del 1219 del riconoscimento ufficiale di una *licentia docendi* si procedette a sdoppiarla proprio per conciliare l'accertamento dottorale con l'investitura da parte dell'arcidiacono⁴⁹. Era una suddivisione di compiti che lasciava alla figura di quest'ultimo una mera funzione di avallo formale, finché nel 1270 l'arcidiacono Ruggero Ubaldini volle intromettersi nell'*examen*, provocando la reazione di docenti e studenti e l'intervento arbitrario del vescovo Ottaviano Ubaldini (fratello di Ruggero). Costui paragonando la seduta per il conferimento della laurea ad un procedimento giudiziario, conferì all'arcidiacono la funzione di giudice e ai dottori quella di testimoni. L'arbitrato non valse però a scongiurare ulteriori conflitti e aggiustamenti.

Dalla metà del Duecento furono operanti i *Collegia* dei docenti, commissioni stabili e a numero chiuso composte da maestri bolognesi scelti per cooptazione (16 civilisti, 12 canonisti, 15 medici artisti + 3 soprannumerari per ogni commissione). Ogni commissione era presieduta da un *prior* eletto ogni 2 mesi per i civilisti, ogni 3 per i medici e gli artisti e ogni 6 per i canonisti. Furono proprio i *Collegia* a regola-

studiare attività e tecniche al di fuori del corpo umano: 1) la tessitura; 2) ogni sorta di tecnologia e quindi la meccanica, la metallurgia, l'architettura; 3) la nautica, che includeva anche il commercio. Le altre quattro arti, invece, avevano a che fare con attività svolte dal corpo umano: ed erano l'agricoltura, la caccia, la medicina, il teatro. Le arti liberali erano così denominate perché riguardanti la parte libera dell'uomo, al contrario delle altre denominate perciò anche *artes serviles*. Tra di esse solo la medicina assurse col tempo una dignità pari a quella delle arti liberali.

⁴⁹ Dapprima si svolgeva l'*examen*, un esame riservato nel quale il candidato appariva al cospetto dei dottori. Si procedeva poi al *conventus* col conferimento pubblico e solenne di un libro al *conventus* (laureato) da parte dell'arcidiacono o di un suo rappresentante: L. PAOLINI, *La laurea medievale*, in *L'Università a Bologna* cit., pp. 133-155.

mentare e fissare progressivamente tempi e fasi del conferimento della laurea⁵⁰.

Anche nei codici statutarî promulgati dal Comune a partire dalla prima metà del Duecento ci si cominciò ad occupare di dottori e scolari, dapprima con evidenti limitazioni alla loro "libertas", poi - col progressivo accesso negli organi comunali dei rappresentanti dei ceti popolari - attraverso apposite rubriche volte a sancire loro diritti e privilegi⁵¹. Ciò non fu sufficiente a scongiurare le insidie di una latente dicotomia tra le loro aspirazioni all'autonomia e alla autogestione e l'ingerenza delle istituzioni cittadine. In primo luogo perché nelle stesse rubriche che avrebbero dovuto garantire una sorta di extraterri-

⁵⁰ 1° fase (preparazione): lo studente che avesse frequentato il corso per tutta la sua durata (8 anni per i civilisti; 6 per i canonisti e 5 per artisti e medici); che avesse superato i vent'anni d'età e che negli ultimi 2 anni avesse svolto il ruolo di *Baccalarius* (sostenendo *lecturae, repetitiones, quaestiones disputatae*, ovvero discussioni e obiezioni) poteva richiedere di esser esaminato. Si rivolgeva allora al docente (2 docenti nel caso si laureasse in *utroque*, 1 di diritto civile, 1 di diritto canonico) componente del *Collegium* a cui chiedeva di essere seguito nella preparazione e presentato alla discussione finale. Il docente subordinava l'accettazione al superamento da parte dello studente di una prova o *tentamen* che veniva effettuata in via privata. Se accettato, lo studente diveniva un *Baccalarius ad privatam admissus*.

2° fase (esame finale): Dopo aver giurato di fronte ai due rettori di essere in regola (avendo frequentato e pagato le tasse e senza aver corrotto alcuno per ottenere promozioni) lo studente veniva presentato all'arcidiacono. Il giorno stabilito i membri del *Collegium* e l'arcidiacono si riunivano nella sacrestia di San Pietro alle 7 e sceglievano i *puncta*, ovvero i passi dei testi che il candidato doveva discutere in serata. Nelle ore intercorrenti egli doveva prepararsi a tenere una lezione su tali temi e a rispondere ad obiezioni e domande da parte dei componenti del *collegium*. Se superava la prova diveniva un *licentiatus*, titolo che non implicava ancora la facoltà di insegnare.

3° fase (dottorato): Per poter insegnare il *licentiatus* doveva acquisire entro 2/6 mesi il *doctoratus*, attraverso il superamento di un esame pubblico o *conventus* che si svolgeva in forma solenne in San Pietro. Il dottore che lo presentava svolgeva un *sermo pro conventando* cui seguiva l'esposizione del candidato. Infine si aveva il *sermo arcidiaconi* che precedeva la proclamazione del *doctor*. Ciò avveniva con la consegna dell'*Insignia Doctoratus*, di un libro prima chiuso poi aperto, del berretto (*l'osculum pacis*) cui seguiva la *benedictio doctoris: ibidem*. Sul tema vedi anche A. L. TROMBETTI BUDRIESI, *L'esame di laurea presso lo studio bolognese. Laureati in Diritto civile nel secolo XV, in Studenti e università degli studenti...*, cit., pp.137-191.

⁵¹Già dagli anni "50 gli statuti riconoscevano agli studenti la condizione di *cives*: *Dei monumenti storici pertinenti alle Province di Romagna, serie 1, Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, a cura di L. Frati, vol. II, Bologna 1869.

torialità giuridica dei docenti e degli studenti erano poi compendiate restrizioni in senso opposto. Nella sesta rubrica del settimo libro degli Statuti municipali emanati tra il 1245 e il 1267 si disponeva che nessuno potesse insegnare né ricevere libri per farlo, se prima non avesse giurato di non insegnare altro che a Bologna; in quelli del 1288 con la V rubrica dell'ottavo libro tutto dedicato allo *Studio Scolarium*, si proibiva di insegnarvi a chi, pur avendo conseguito il titolo e la licenza di dottore, non avesse giurato di non insegnare diritto canonico o civile fuori della città di Bologna⁵². Oltre alle restrizioni, vi si compendiarono privilegi, come quelli che, allo scopo di incentivare l'arrivo di scolari dopo i cali e gli esodi causati dalle violente lotte interne tra Guelfi e Ghibellini di quei decenni, prevedero una serie di agevolazioni per superare l'annoso problema degli alloggi⁵³. Ma anche a proposito di quei contenuti che non sembravano dar adito ad equivoci, riaffiorava puntualmente un forte divario tra il loro dettato teorico e i comportamenti concreti⁵⁴, il ché si traduceva in un equilibrio molto precario. Lo rivelano le ricorrenti rivendicazioni degli scolari proprio in occasione delle circostanze e dei momenti più difficili; in particolare quando nella repressione di reati commessi da o contro studenti non si teneva conto delle loro prerogative codificate. I numerosi conflitti che ne sarebbero conseguiti a più riprese avrebbero spesso suscitato migrazioni in massa di scolari e dottori presso nuove o vecchie sedi concorrenti, come Padova, Siena, Vicenza, Firenze⁵⁵. La minaccia dell'abbandono

⁵² *Gli statuti di Bologna dell'anno 1288*, a cura di G. Fasoli e P. Sella, cit., I. VIII, r. V: *De examinatis et approbatis in iure regere volentibus rubrica*; G. MORELLI, "De Studio scolarium civitatis Bononie manutenendo" ..., cit.

⁵³ Il complesso dei privilegi confluiti negli statuti è noto come *Tractatus scholarium*: *Gli statuti di Bologna dell'anno 1288*, cit., pp. 92-106.

⁵⁴ "Nonostante gli statuti dei giuristi del 1317, 1342 e 1432 e quelli degli artisti del 1402 continuassero a prevedere tra i compiti delle Università la scelta dei docenti, il conferimento delle letture, l'organizzazione della vita scolastica, l'attività concretamente svolta in quei settori doveva misurarsi con quella delle autorità religiose e civili che da tempo si erano intromesse...": A. DE BENEDICTIS, *La fine dell'autonomia studentesca tra autorità e disciplinamento*, in *Studenti e università degli studenti a Bologna dal XII al XIX secolo*, a cura di G. P. Brizzi e A. I. Pini, Bologna 1988, pp. 195-223, p. 209.

⁵⁵ S. BORTOLAMI, *Da Bologna a Padova...*, cit. Già nel 1204 molti studenti provenzali, inglesi e tedeschi migrarono a Vicenza attirati da quel Comune che metteva a loro disposizione una sede.

era in effetti una delle poche armi rivendicative in possesso degli studenti che se ne avvalevano nei confronti sia dei dottori sia delle autorità cittadine. Dai primi riuscirono man mano a ottenere alcune garanzie sulla qualità, lo svolgimento e l'efficacia degli insegnamenti; garanzie delle quali si ha testimonianza nei più antichi statuti universitari pervenuti - quelli del 1317⁵⁶ - che però presumibilmente contenevano disposizioni promulgate in precedenza. Problemi relativi al *privilegium fori* e di sovrapposizione e conflitto tra le competenze giurisdizionali dei rettori e quelle delle autorità cittadine si manifestarono con particolare intensità e frequenza tra la fine del XIII e i primi decenni del XIV secolo, soprattutto in occasione di vertenze e di condanne inflitte a scolari⁵⁷. Come quella scaturita dal tragico episodio del 1321 di decapitazione di uno studente spagnolo reo del rapimento di una ragazza, che sull'onda della protesta e dell'abbandono in massa degli studenti, portò alla revoca al podestà della giurisdizione sui reati commessi dagli scolari⁵⁸ e alla successiva attribuzione della funzione

⁵⁶ D. MAFFEI, *Un trattato di Bonaccorso degli Elisei...*, cit., p. 94; H. DENIFLE, *Die Statuten der Juristen-Universität Bologna*, cit., pp. 284, 315-317; sul tema cfr. anche N. SARTI, *Le edizioni degli statuti dello Studium di Bologna: stato della questione*, "Rivista di Storia del Diritto Italiano", 78 (2005), pp. 5-30.

⁵⁷ Fin dall'agosto del 1316 si dovette cercare di risolvere una grave controversia tra il Podestà e i rettori delle università degli scolari che, per protesta per gli indebiti interventi nei loro confronti in merito al loro possesso di armi, avevano lasciato la città. Nel timore che il dissidio divenisse insanabile, compromettendo la permanenza e l'afflusso di scolari e dottori, il Comune insediò una commissione che approvò le richieste inoltrate dai rettori.

⁵⁸ In proposito occorre rilevare che nonostante le ricorrenti rivendicazioni dei propri privilegi, gli studenti e gli scolari giunsero ai conflitti più duri con le autorità locali quando istruttorie, procedimenti e condanne nei loro confronti apparvero non proporzionati al reato. La propensione degli amministratori pubblici ad un rigore controproducente ebbe la sua massima espressione nella miope condotta del podestà durante il primo semestre del 1321. Dopo aver dato prova di un'eccessiva sensibilità alle pressioni di Romeo Pepoli e suscitato le proteste popolari, si rese protagonista di una sbrigativa condanna alla pena capitale nei confronti di uno scolaro dello Studio, innescando una reazione che compromise non poco i rapporti tra le università degli scolari e la città. Il giovane studente spagnolo Iacopo da Valenza si era macchiato del rapimento di Costanza, figlia di un ricco cittadino, e dopo un breve processo fu decapitato in piazza all'alba del 31 marzo. Come in occasione di un precedente episodio che aveva portato all'esecuzione capitale di uno studente nel 1258, lo sdegno degli scolari e di molti dottori li spinse ad abbandonare immediatamente la città per recarsi presso altre sedi univer-

di "conservatori" dei privilegi degli scolari al vescovo di Bologna o in sua vece all'arcivescovo di Ravenna⁵⁹. In merito ai rapporti tra le scuole e le autorità di riferimento centrali e locali, occorre ribadire che dopo le vicende del XII secolo che avevano visto maestri e scolari giostrare tra le protezioni e le intromissioni concorrenti del Comune e dell'Imperatore, era divenuto sempre più rilevante il ruolo del Papato, i cui vertici spesso si erano formati proprio a Bologna e vedevano nei corsi bolognesi un'opportunità di sorveglianza sulla formazione degli ecclesiastici e di costante ingerenza nelle livelli decisionali dello Studio e della città.

L'accordo tra Chiesa e Studio si era rafforzato durante il conflitto con Federico II e aveva portato ad un sensibile allineamento delle rispettive posizioni⁶⁰. In tale ottica dalla sede apostolica si inviavano a Bologna legati pontifici col compito di tutelare e controllare gli insegnamenti e di influire sugli organi comunali. Era stato questo il clima in cui erano emerse alcune famiglie di funzionari pontifici, come quelle dei Fieschi, degli Ubaldini, dei Savelli, capaci di incidere attraverso figure di vescovi e di alti funzionari civili ed ecclesiastici sia sulla for-

sitarie. Il comune tentò di riappacificarli mandando un ambasciatore e liberando immediatamente i compagni di Iacopo complici del rapimento. Di fronte al rischio di perdere l'attività di maggior prestigio della città, la diplomazia bolognese fu a lungo impegnata a ricucire lo strappo, giungendo ad approvare col consenso papale la serie di condizioni poste dagli scolari. Tra tali richieste vi fu quella di concessione di un terreno e dei fondi per la fabbrica di una chiesa intitolata alla Pace che si sarebbe poi costruita l'anno seguente nella strada di S. Mamolo (di fianco al Collegio S. Luigi). Gli accordi non riuscirono ad impedire che dottori e scolari continuassero a raggiungere Siena e il comune fu poi costretto a minacciare severissime pene per i dottori che lasciavano la città: R. GRECI, *L'associazionismo degli studenti dalle origini alla fine del XIV secolo*, in *Studenti e università degli studenti...*, cit., pp. 13-44, p.35. Nel 1322 gli studenti tornati a Bologna trovarono una situazione profondamente mutata nella quale l'autonomia dell'*Universitas scholarium* era scomparsa sotto la tutela del vescovo e i rettori erano pagati dal Comune: A. DE BENEDICTIS, *La fine dell'autonomia studentesca...*, cit., p. 209.

⁵⁹ Giovanni XXII nel luglio del 1326 nominò il vescovo di Bologna Arnaldo Sabatier "conservatore" dei privilegi dello Studio contro gli abusi delle autorità locali, in sua lontananza quella funzione sarebbe stata assunta dall'arcivescovo di Ravenna: PHIL. ANT. RONCONI, *Vetera Gymnasii Bononiensis monumenta ab a. 1159 ad a. 1341*, ms. sec. XVIII in Biblioteca Universitaria di Bologna, cod. 317, n. LXXXIII

⁶⁰ In questi anni di tensione appaiono significativi interventi papali quali quello del 1253, con cui Innocenzo IV approvò i primi statuti degli studenti di cui si abbia notizia.

mazione della componente dottorale sia sulle docenze nelle scuole professionali preuniversitarie gestite dal Comune e indirizzate a formare notai, retori, medici. Un'incidenza tanto più da perseguire in considerazione della contemporanea ascesa al potere delle ceti produttivi e popolari che era valsa a distinguere e contrapporre ulteriormente gli indirizzi del Comune e quelli pontifici.

Dunque, data la sostanziale scomparsa dell'interlocutore imperiale, dalla seconda metà del Duecento, a confrontarsi sulle questioni relative alle scuole furono principalmente tre protagonisti: gli esponenti dello Studio, le autorità civiche (spesso supportate anche da dottori) e il Papato⁶¹.

In quei decenni il personaggio più rappresentativo di tale fase fu senz'altro Rolandino Passeggeri, il notaio e dottore di Arte Notarile presso lo Studio, che seppe emergere dalla scena politica bolognese ponendosi a capo delle associazioni popolari durante le lotte di fazione che culminarono nel giugno 1274 con la cacciata delle famiglie aderenti alla parte ghibellina dei Lambertazzi. Benché il suo seguito e la sua politica interna gli avessero consentito di raggiungere un potere quasi signorile, egli dovette combattere la volontà accentratrice della Chiesa che sembrò coronarsi con la sottomissione della città e del territorio di Bologna, ottenuta da Niccolò III nel 1278 attraverso la loro cessione da parte dell'imperatore Rodolfo d'Asburgo⁶². Subito papa Orsini repressé l'autonomia cittadina e quella dello Studio imponendo come legato pontificio e come rettore provinciale i propri nipoti, i cardinali Latino e Bertoldo, e ridimensionando l'incidenza di Rolandino. Costui di fronte alla prospettiva di una scomparsa politica promosse

⁶¹ Infatti col sostanziale declino dell'influenza imperiale, solo rapsodicamente evocata in particolari circostanze, le parti in causa divennero essenzialmente queste. Nei loro rapporti il ruolo della Chiesa era valorizzato, oltre che dalla presenza di un composito clero di estrazione sia locale che forestiera, anche dalle ricorrenti crisi tra scolari e autorità civiche, come si è rilevato in occasione della nomina del 1326 del vescovo Arnaldo Sabatier a "consevatore" dei privilegi dello "Studio".

⁶² Papa Niccolò III Orsini, puntando sulla ritrosia dell'imperatore Rodolfo d'Asburgo ad impegnarsi in una pericolosa "politica italiana", ne ottenne la restituzione alla Santa Sede delle terre un tempo esarcali di cui avevano fatto parte, oltre alla Romagna, la città e il territorio di Bologna.

la rivolta e la cacciata dei rappresentanti pontifici. Benché l'improvvisa morte del papa ne abbia fermato la rappresaglia consentendo all'autore della *Summa artis notarie* di mantenere per qualche tempo la sua leadership, la pressione dei pontefici sullo Studio non si attenuò⁶³.

Un importante passo in tal senso si ebbe nel 1291, quando Niccolò IV concesse che ai laureati a Bologna venisse conferita la *licentia ubique docendi*, ovvero la facoltà di insegnare ovunque. Con quel provvedimento il pontefice assumeva di fatto un'ampia possibilità di controllo dei suoi rappresentanti sia sui corsi di studio sia sulle nomine dei dottori e controbilanciava l'intenzione che traspariva dagli statuti comunali del 1288 di legare la docenza alla stabilità. D'altronde in tal modo quello bolognese diveniva uno *Studium generale* in grado di licenziare maestri accreditati presso tutte le altre sedi accademiche, con regole e modalità che furono ulteriormente precisate negli statuti universitari del 1317⁶⁴ e successivamente in quelli dei *collegia* dottorali del 1397.

Nel frattempo si registravano ulteriori forme di progressivo assestamento dello Studio nella realtà locale con pesanti ripercussioni sulle sue capacità di autonomia e sul suo prestigio. Già con le lotte di fazione di fine Duecento anche il reclutamento dei docenti si era ristretto ai guelfi intransigenti con un automatico scadimento della qualità complessiva degli insegnamenti. Ma quel regresso proseguì e si aggravò nel Trecento quando sullo Studio si ripercosse l'instabilità politica complessiva e i dottori venivano cooptati prevalentemente nel

⁶³ A. VASINA, *Bologna nello Stato della Chiesa: autorità papale, clero locale, comune e studio fra XIII e XIV secolo*, in *Cultura Universitaria...*, cit., pp. 125-150. Sulle complesse dinamiche e sulle contrapposizioni interne alla società bolognese nel periodo compreso tra la seconda metà del Duecento e i primi decenni del Trecento sono di fondamentale rilievo i lavori di Massimo Giansante e Sarah Blanshei; come approccio ai temi cfr. M. GIAN-SANTE, *Ancora magnati e popolani. Riflessioni in margine a "Politics and Justice" di Sarah R. Blanshei*, "Archivio storico italiano" 171/III (2013), pp. 543-570; come opera di riferimento cfr. S. RUBIN BLANSHEI, *Politica e giustizia a Bologna nel tardo medioevo*, traduzione a cura di M. Giansante, Viella, Roma 2016.

⁶⁴ Il testo degli statuti dell'università degli studenti bolognesi di diritto è stato tradotto in *Università e studenti a Bologna nei secoli XIII e XIV*, a cura di C. Dolcini, Torino 1988.

novero di un'aristocrazia cittadina sempre più influenzata dalla corte pontificia e dai suoi legati⁶⁵.

Dopo la parentesi viscontea e le relative difficoltà di metà secolo e a partire dal ritorno alla Chiesa ottenuto dall'Albornoz (1360), si presero numerosi provvedimenti tesi a rilanciare la capacità attrattiva dello Studio, tra i quali l'istituzione della facoltà di Teologia da parte di Innocenzo VI (1364)⁶⁶ e la fondazione di nuovi collegi per scolari forestieri o bisognosi. La loro edificazione era frutto dell'apporto di enti ecclesiastici o di privati e, pur mantenendo l'originaria funzione di incentivo e di appoggio per coloro che provenivano da lontano, intendeva far fronte al calo di richiamo dello Studio rispetto alle sedi concorrenti; può dunque essere annoverato nel complesso dei provvedimenti protettivi presi in quei decenni per garantirne la permanenza e la vitalità⁶⁷. Una riprova della simbiosi tra governo della

⁶⁵ Già con Giovanni XXII (1330), si prospettò la possibilità che dopo Avignone, Bologna divenisse la nuova sede apostolica, prospettiva che si ripresentò più volte nei decenni successivi, anche dopo il suo ritorno a Roma, e nel corso del XV secolo.

⁶⁶ In realtà la fondazione scaturì da una concessione pontificia sollecitata dalle richieste fatte dagli ambasciatori bolognesi che si erano recati ad Avignone dopo l'atto di sottomissione alla Chiesa (13 aprile 1360), a seguito dell'abbandono della città da parte di Giovanni da Oleggio ottenuto dall'Albornoz. Il 30 giugno 1362 Innocenzo VI accondiscese a tali richieste: preliminare fu la stesura degli statuti della costituenda facoltà, redatti da otto noti teologi presieduti dal vescovo di Bologna Amerigo Gatti e modellati in parte sugli ordinamenti dell'unica facoltà di teologia già esistente, quella di Parigi. L'inaugurazione si ebbe il 2 giugno 1364 e sancì un'ulteriore connessione tra gerarchie ecclesiastiche centrali e locali e lo Studio bolognese. In particolare il convento di San Domenico, già nodo della vita universitaria per l'ospitalità offerta agli scolari di diritto civile e canonico, divenne un fulcro della nuova scuola a cui si aggregarono almeno venti altre sedi presso altrettanti enti religiosi, tra cui i Benedettini di San Procolo, i Celestini di Santo Stefano, i Cistercensi di San Bernardo. Lo stretto controllo della curia pontificia sulla nuova facoltà è attestato dalla precoce revisione e riforma dei suoi statuti, voluta da Urbano VI intorno al 1380. Ad Accentuare la centralità di San Domenico di Bologna concorsero le vicende del grande scisma e l'estromissione dei Domenicani dalla frequenza a Parigi tra il 1387 e il 1403: A. D'AMATO, *I Domenicani e l'Università di Bologna*, Bologna 1988, pp. 187-191.

⁶⁷ Iniziative in tal senso erano già state prese a partire da vari decenni; tra le altre, quella promossa da Bertrando del Poggetto e approvata dal papa, di utilizzare alcuni beni confiscati a ribelli per alloggiare *sub clausura* e mantenere dai 30 ai 50 studenti poveri, in analogia con quanto si faceva per alcune collegiate di studenti presso lo studio di Parigi. La presenza dei collegi per stranieri e la copertura delle spese di mantenimento degli

Chiesa e conduzione dello Studio è data dal contenuto della relazione statistico-descrittiva voluta dal cardinale Anglico nel 1371, poi denominata *Descriptio Civitatis Bononie eiusque comitatus*, nella quale un intero settore fu dedicato a menzionare materie, orari e salari dei dottori⁶⁸.

Un cenno a parte merita l'istituzione dei "Riformatori dello Studio" (1381) che, se da un lato attesta la sollecitudine nei confronti delle scuole da parte degli organi comunali e delle componenti cittadine nel periodo di rinascita del Comune di fine Trecento, dall'altro costituisce un importante capitolo nel processo di costruzione delle componenti accademiche in orizzonti circoscritti⁶⁹. Questo organismo come gli sta-

scolari che vi accedevano, contribuivano dunque a mantenerne l'afflusso anche in presenza di un generale fenomeno di abbassamento del loro livello economico. Le iniziative da parte di istituzioni e autorità ecclesiastiche erano poi stimolate dall'incremento, per quanto relativo, della presenza di scolari ecclesiastici - non sempre dotati di sufficienti mezzi propri - soprattutto dopo la ricordata istituzione della facoltà di Teologia da parte di Innocenzo VI. Infine occorre far fronte al calo delle capacità organizzative delle *universitates* degli scolari, derivato sia dalla loro progressiva perdita di incidenza nell'apparato complessivo dello Studio, sia dalla rarefazione e dall'irregolarità dell'affluenza degli esponenti delle varie nazionalità. Di lì a qualche anno anche papa Gregorio XI volle dare in tal modo un segno tangibile della sua benevolenza verso la città. Con una bolla del 5 aprile 1371 dispose la costruzione di un collegio in cui fossero ospitati e mantenuti alcuni scolari (30 scolari poveri, 6 cappellani, 15 *familiari*). I suoi procuratori acquistarono allora un palazzo tra quelli più recenti dei Pepoli con altri edifici, un cortile e una stalla contigua nella contrada di strada Castiglione al prezzo di 4.000 fiorini dai figli eredi di Giovanni Pepoli e poi fu dato mandato al vescovo di avviare il funzionamento del Collegio Gregoriano: A. VASINA, *Lo "studio" nei rapporti colle realtà cittadine e il mondo esterno nei secoli XII-XIV*, in *L'Università di Bologna...*, cit., pp. 29-59, p. 57. Tra i più noti collegi quello detto di Spagna: nel 1364 dalla sua sede legatizia di Ancona, Egidio Albornoz, memore dell'affetto della città, volle inserire tra le sue volontà testamentarie quella di erigere a sue spese un collegio per 24 scolari ispanici che doveva sorgere non lontano dalle scuole, essere dotato di camere, sale, giardino e di una cappella dedicata a S. Clemente Martire.

⁶⁸ La "*Descriptio civitatis Bononie eiusque comitatus*" del cardinale Anglico (1371) - *Introduzione ed edizione critica*, a cura di R. Dondarini, "Documenti e studi" della Deputazione di storia patria per le province di Romagna, vol. XXIV, Bologna 1990.

⁶⁹ I "Reformatores" dello Studio di Bologna vennero istituiti ed eletti dagli Anziani Consoli e dal Gonfaloniere di Giustizia dal maggio 1381 e dovevano prestare giuramento nelle mani del Legato. In origine erano 8, due per ogni quartiere, ma già dal 1384 furono ridotti a 4. Dovevano sovrintendere alla stesura e agli aggiornamenti dei registri dei lettori e dei dottori (dal 1438 detti *rotuli*, da cui *rotulare*) e occuparsi delle nomine di tali

tuti universitari e quelli municipali⁷⁰ che si succedettero tra XIV e XV⁷¹ oramai sancivano e consolidavano una realtà istituzionale capace di trasmettere e perpetuare una sedimentata tradizione di studi secondo forme articolate e complesse, ma in orizzonti sempre più circoscritti dagli interessi e dalle attese delle autorità locali e della Chiesa. Anche le forme retributive che si andarono attuando erano coerenti con questa tendenza: già dalla metà degli anni Venti del Trecento si era cominciato ad affidare al Comune il pagamento dei salari dei dottori. A partire dal 1433 a tale scopo fu destinato il dazio della Mercanzia o "Gabella Grossa", che in caso di insufficienza poteva essere integrato con quello del sale. Il provvedimento fu preso dal legato pontificio per Bologna e la Romagna e governatore della città, il vescovo Marco Condulmer, e confermato da una bolla di papa Eugenio IV (suo zio) il 16 maggio 1437⁷². Tuttavia, come ogni forma di aiuto, sovvenzione e incentivo, comportava nuove restrizioni, avendo come contropartita ulteriori condizionamenti e controlli da parte delle due componenti che stavano assumendo stabilmente il governo della città: il patriziato

rotulati, cioè dei registrati nei *rotuli*, nonché controllare lo svolgimento delle lezioni, comminando eventuali sanzioni agli inadempienti. Fin dai primi tempi furono affiancati da un notaio che depositava la documentazione prodotta all'Archivio Pubblico. Oltre a questa figura chiamata *Notarius dominorum Refformatorum Studij* fino al 1564, *Notarius et Cancellarius* fino al 1650 e *Cancellarius* dal 1650 in poi) fu istituita dal 1463 quella dell'*Appuntatore*, un ufficiale con il compito di vigilare sulla regolarità dello svolgimento delle lezioni. L'azione dei Riformatori fu soggetta (soprattutto dal XVI secolo) a continua verifica da parte del "Reggimento", a riprova dello stretto controllo sul loro operato da parte del Senato. ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA (ASB), *I Riformatori dello Studio*, (XII-XIX sec), regg. 17, bb. 27, cartt 19, carpeta 1, mz. 1; G. CENCETTI, *Gli Archivi dello Studio Bolognese*, Bologna, 1938.

⁷⁰ La corrispondenza tra statuti comunali e quelli universitari è stata verificata soprattutto tra Tre e Quattrocento: A. L. TROMBETTI BUDRIESI, *Gli statuti del collegio dei dottori, giudici e avvocati di Bologna...*, cit.

⁷¹ Unitamente al *Privilegio teodosiano*, una selezione dei provvedimenti a favore dello Studio presi nel corso del Quattrocento dai pontefici e delle norme contenute nelle rubriche degli statuti comunali del 1454 introduce gli statuti del *Collegio dei Dottori, giudici e avvocati: ibidem* pp. 70-105.

⁷² PHILIPPUS CAROLUS SACCUS, *Statuta civilia et criminalia...cit.*, pp. 259 e 260-261. Sul tema vedi ANGELA DE BENEDICTIS, *Luoghi del potere e Studio tra Quattrocento e Cinquecento*, in *l'Università a Bologna...*, cit., p. 213; A. L. TROMBETTI BUDRIESI, *Gli statuti del collegio dei dottori...*, cit., pp. 23-25.

urbano e l'apparato legatizio, attraverso il quale i pontefici mantennero e consolidarono l'influenza sulle nomine dei docenti.

A metà del Quattrocento papa Niccolò V, profondamente legato ai suoi trascorsi bolognesi di studente e di sacerdote, volle intervenire per riformare e rilanciare lo Studio, incaricando il cardinale Bessarione di prendere alcuni provvedimenti, come la riduzione delle cattedre per rendere sufficiente e remunerativo anche per docenti di fama il gettito del dazio della mercanzia e l'introduzione di nuove discipline confacenti al diffondersi dell'Umanesimo⁷³.

I contemporanei statuti municipali del 1454 affidavano la conservazione dello Studio e dei privilegi dei dottori al podestà e sostenevano una gerarchia degli statuti concernenti tali temi: tra quelli degli scolari e quelli dei dottori, prevalevano questi ultimi; ma ad entrambi si imponevano quelli cittadini. Era un evidente ridimensionamento delle componenti accademiche che faceva rifluire scolari e dottori in posizioni subordinate al ristretto novero di coloro che detenevano le sorti economiche e politiche della città⁷⁴. Al passaggio tra Quattro e Cinquecento lo Studio appare irretito da forme di privilegio che legavano parte della categoria docente ad attività di punta dell'economia cittadina come la mercanzia e la produzione della seta

È una dimensione provinciale e riflessa sugli orizzonti urbani quella che trova suggello nel provvedimento di Giulio II che a tutela del ceto dottorale attribuì l'amministrazione della gabella grossa a sei dottori leggenti, eletti a loro volta da collegi dottorali e sottomessi solo al legato pontificio; un provvedimento che andava di pari passo con contemporanee limitazioni di accesso ad alcuni insegnamenti per i cittadini non bolognesi. Come era accaduto in precedenza anche queste normative erano il significativo riflesso di una situazione che oramai vedeva l'Università di Bologna vivere di un suo prestigio acquisito e di un diritto di conservazione nel quale anche l'inerzia e le restrizioni di un ceto quasi esclusivo apparivano lecite. Nell'allineamento e nella

⁷³ Tra le nuove cattedre quelle di musica e di greco: ANGELA DE BENEDICTIS, *La fine dell'autonomia studentesca...*, cit., pp. 211-212.

⁷⁴ PHILIPPUS CAROLUS SACCUS, *Statuta civilia et criminalia...*, I, p. 285; A. DE BENEDICTIS, *Luoghi del potere e Studio tra Quattrocento e Cinquecento*, in *l'Università a Bologna...*, cit., p. 214.

sempre più stretta corrispondenza tra statuti universitari e quelli comunali si riverberavano gli indirizzi dei provvedimenti e delle revisioni dell'autorità pontificia, creando una convergenza tra la sua volontà di controllo e gli interessi del patriziato locale che determinò il definitivo assestamento istituzionale dell'Università di Bologna.